

ECONOMIA CIRCOLARE E DIRITTO: RIPENSARE LA “SOSTENIBILITÀ”*

Di Mauro Pennasilico

| 711

SOMMARIO: 1. La nozione “descrittiva” di “sostenibilità”: “indeterminatezza” e “pluridimensionalità” del concetto. – 2. La nozione “prescrittiva” di “sostenibilità”: il principio (recessivo) dello sviluppo sostenibile e la conformazione ecologica della costituzione economica europea. – 2.1. L’ambiente come fattore di uno sviluppo “umano ed ecologico”: dalla “transizione ecologica” alla “conversione ecologica”. – 3. L’impatto dell’economia “circolare” sulla sostenibilità “ambientale”: appalti circolari e responsabilità estesa del produttore. – 4. La rilettura della sostenibilità alla luce dell’economia circolare: la conformazione ecologica dell’autonomia negoziale. – 5. Il “bilanciamento” tra interessi incommensurabili: priorità (e non tirannia) dei valori della vita, salute, dignità umana e integrità ecologica. – 6. La conversione ecologica dell’esperienza giuridica: il diritto dello sviluppo umano ed ecologico.

ABSTRACT. Il saggio ripensa il concetto di sostenibilità alla luce della regolazione dell’economia circolare, che induce a superare la nozione di “sviluppo sostenibile” per avvalorare un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”.

The essay rethinks the concept of sustainability in the light of the circular economy regulation, which leads to overcoming the notion of “sustainable development” to validate a right of “human and ecological development”.

1. La nozione “descrittiva” di “sostenibilità”: “indeterminatezza” e “pluridimensionalità” del concetto.

712

I confini del diritto si vanno ridefinendo intorno alle nuove e drammatiche emergenze del nostro tempo: l'emergenza sanitaria, quella ambientale e, non ultima, l'emergenza economica, secondo un trinomio concettuale inscindibile – “salute-ambiente-economia” – che guiderà il mio discorso¹.

Il giurista, in questo contesto pluriemergenziale, è sempre più chiamato a lavorare su parole nuove (o presunte tali), che portano con sé «interi processi di ristrutturazione di categorie, concetti, strumenti normativi, risorse argomentative»². “Sostenibilità” è una delle “parole chiave” del dibattito contemporaneo³, parola che gode, nella sua “pluridimensionalità”⁴ e “indeterminatezza”⁵, di un'estensione concet-

tuale, semantica e tematica smisurata (non c'è settore ormai che non sia declinato o ripensato in una logica di sostenibilità)⁶, senza peraltro che sia chiaro cosa possa o debba significare che l'ambiente, la società, l'economia, la cultura o il diritto siano orientati alla sostenibilità. Del resto, il significato del “concetto mobile” di sostenibilità non trova un consenso generale, ma anzi sconta una notevole pluralità di definizioni, spesso ambigue o vaghe, quando non rispondenti a spinte ideologiche⁷.

Non è un dato sorprendente, anzi è la conferma della “relatività” e “storicità” del concetto di sostenibilità⁸, il quale, nelle sue varie declinazioni (ed in particolare nei suoi tre “pilastri” originari: *ambientale, economico e sociale*)⁹, ai quali si aggiunge

contro le ecomafie, il rilancio economico delle comunità e la promozione di uno stile di vita ecosostenibile, che scongiuri il rischio del reiterarsi dei comportamenti dannosi. Per un primo commento, v. A.F. URICCHIO, *Le bonifiche sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all'ambiente, in ambientedito.it*, 3, 2020, p. 525 ss.

⁵ Cfr. L. VALERA, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, in *Econ. dir. agroalim.*, 2012, p. 39 ss., ove si nota che la «indeterminazione e la polivocità del concetto di sostenibilità sono forse proprio favorite dal suo carattere inter- e transdisciplinare, dal suo essere radicato, ad un tempo, in sistemi di pensiero e di pratiche di natura economica, sociale, tecnologica, politica» (p. 40); P.B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D.A. BENÍTEZ e C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019, p. 25 ss.

⁶ Si conviene, sul punto, con A. D'ALOIA, *Economia circolare e diritto*, cit., p. 9; v. anche S. LAFORGIA, *Sostenibilità dell'ordinamento civile e sostenibilità dell'ordinamento sociale nella prospettiva del giuslavorista*, in *ambientedito.it*, 4, 2021, p. 1 ss., spec. p. 2 (dell'estratto).

⁷ M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 7 s.

⁸ Sull'origine del termine “sostenibilità”, si veda K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008, p. 9 ss., il quale segnala che la parola “*Nachhaltigkeit*” fu adoperata per la prima volta, in senso “moderno”, nel trattato di scienze forestali di H.C. VON CARLOWITZ, *Sylvicultura oeconomica, oder haufwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht*, Leipzig, 1713, ove, criticando le decisioni finalizzate al profitto a breve termine, che mettevano in pericolo le foreste, si chiedevano interventi sostenibili, sì da preservare il patrimonio naturale a favore delle generazioni presenti e future. In argomento, v. anche K. BARTENSTEIN, *Les origines du concept de développement durable*, in *Rev. jur. environn.*, 3, 2005, p. 289 ss., spec. p. 293 ss.; U. GROBER, *Deep roots. A conceptual history of 'sustainable development' (Nachhaltigkeit)*, Berlin, 2007, spec. p. 16 ss. (disponibile in *econstor.eu*). Occorre, tuttavia, chiarire che il concetto di “sostenibilità”, sebbene non indicato con questo termine, si ritrova nella storia dell'umanità fin dalle fasi più remote, come documentano tradizioni e credenze delle comunità primitive, nelle quali si percepisce un'atavica attenzione verso la gestione razionale delle risorse naturali per il benessere delle generazioni future. Cfr. M.G. LUCIA, *Prologo. Il concetto di sostenibilità: una visione di sintesi*, in EAD., S. DUGLIO e P. LAZZARINI (a cura di), *Verso un'economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide*, Milano, 2018, p. 9.

⁹ Sui profili ambientali, sociali ed economici della sostenibilità (c.d. *Triple Bottom Line*), si veda, anche per ulteriori note bi-

* Il testo elabora la relazione tenuta il 22 settembre 2021 alla II edizione della *Summer School* in «Circular Economy and Environmental Taxation», organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro.

¹ Trinomio concettuale approfondito in M. PENNASILICO, *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss.

² A. D'ALOIA, *Economia circolare e diritto. Alla ricerca dei confini materiali della sostenibilità*, prefazione a M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, 2020, p. 9.

³ Sugli orizzonti e le linee di sviluppo della sostenibilità v., tra gli altri, G. SENATORE, *Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo*, Prefazione di M. SCALIA, Milano, 2013; S. BALDIN e M. ZAGO (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, 2014; M. ANTONIOLI, *Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale*, Torino, 2016; G. LOMBARDINI, *Visioni della sostenibilità. Politiche ambientali e strumenti di valutazione*, Milano, 2016; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018; E. GIOVANNINI, *L'utopia sostenibile*, Bari-Roma, 2018; F. EKARDT, *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Cham, 2020; M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2020, p. 4 ss.; R. FAZIOLI, *Obiettivo sostenibilità. Il difficile cammino della transizione energetica*, Roma, 2021.

⁴ Sul punto, v. M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, p. 7 ss. Osserva L. SAVOJA, *Turismo sostenibile e stakeholder model*, in *Politeia*, 85/86, 2007, p. 344 ss., che il concetto di sostenibilità si è progressivamente ampliato e relativizzato, acquisendo un profilo multidimensionale, che lo priva in gran parte della sua spinta ecologica rivoluzionaria, ma lo rende più “praticabile” «ad un livello più empirico e in ambiti diversi da quello ambientale in senso stretto» (p. 346). La pluridimensionalità (ambientale, economica, temporale, sanitaria ed etica) della nozione di sostenibilità è valorizzata dalla Carta sulle bonifiche sostenibili del 4 giugno 2020, secondo la quale l'azione di risanamento deve temperare una pluralità di esigenze e interessi: la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini, il rispetto della vita privata e familiare, la difesa della legalità

quello *culturale*¹⁰), muta significato secondo il contesto di riferimento¹¹; ma indica comunque la ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di equilibrio¹² tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare¹³, e dunque una “giusta” sostenibilità¹⁴.

bliografiche, S. BARILE, F. CAPUTO, F. IANDOLO e M. SAVIANO, *La dinamica della sostenibilità tra vortici e correnti*, in *researchgate.net*, 13 dicembre 2015, secondo un approccio sistemico, attento alla sinergia tra le tre dimensioni essenziali della sostenibilità; S. COSIMATO, *Sviluppo sostenibile e imprenditorialità. Competitività e innovazione nelle PMI*, Napoli, 2015, p. 13 ss.; V. CAGNIN, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Milano, 2018, p. 23 ss.; F. MASSA (a cura di), *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, Prefazione di E. GIOVANNINI, Torino, 2019. Propone, invece, un approccio olistico e transdisciplinare alla sostenibilità come oggetto delle scienze sociali e umanistiche, F. EKARDT, *Sustainability*, cit., p. 1 ss., il quale considera fuorviante un concetto di sostenibilità basato sui soli tre pilastri di ambiente, economia e società. Sulle varie estensioni del concetto, «entropico e caotico», di sostenibilità, v. anche R. FAZIOLI, *Obiettivo sostenibilità*, cit., p. 132 ss.

¹⁰ Cfr. P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell'Osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Napoli, 2016; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 288 ss.; C. VIDETTA, *Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro*, Torino, 2018.

¹¹ La sostenibilità – nota L. VALERA, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, cit., p. 42 – si presenta come un principio, ossia un'indicazione generale di comportamento, modellabile secondo i contesti e gli interessi. In particolare, il richiamo all'ecosistema, «quale contesto nel quale trova svolgimento il nerbo portante della sostenibilità», è divenuto riferimento costante nell'ordinamento italo-europeo. Così, E. CATERINI, *La 'sostenibilità' nell'esperienza giuridica contemporanea. In occasione della discussione svoltasi nell'Ateneo barese*, in D.A. BENÍTEZ e C. FAVA (a cura di), *Sostenibilità*, cit., p. 77 ss., spec. p. 84, nota 14.

¹² Sul nesso tra sostenibilità ed equilibrio, v. E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020, p. 112 ss.; allude alla sostenibilità come «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri della collettività», A. LASSO, *Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona*, in D.A. BENÍTEZ e C. FAVA (a cura di), *op. cit.*, p. 91 ss., spec. p. 101, secondo la quale la sostenibilità «implica la necessità di trovare soluzioni di equilibrio in presenza di più pretese in competizione» (p. 96); intende la sostenibilità come ricerca di punti di mediazione e di equilibrio, G. CORDINI, *Crisi dello stato sociale e sostenibilità ambientale*, in A. LUISE, A. POSTIGLIONE e G. CORDINI (a cura di), *Clima biodiversità e territorio italiano*, Atti, Abbazia di Montecassino, 23 aprile 2016, Roma, 2017, p. 32 ss., spec. p. 37. Paradigmatico del nesso tra sostenibilità ed equilibrio è il disposto dell'art. 3, § 3, TUE, là dove afferma che l'Unione si adopera «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi».

¹³ Sulla necessità di recuperare, nei fatti, la nozione di limite alla crescita (che si vorrebbe) illimitata, v. S. LATOUCHE, *Limite*, trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2012; nonché F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in F. ASTONE et al. (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, Soveria Mannelli, 2010, p. 21 ss., e in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0, 2010, p. 13 ss., spec. p. 25 ss. (da cui si cita); M. MOROSINI, *Il senso del limite*, in *Qualenergia*, giugno/luglio 2012, p. 60 ss.; G. SENATORE, *Storia della sostenibilità*, cit., p. 27 ss.; R. FAZIOLI, *Obiettivo sostenibilità*, cit., p. 79 ss.

Condizione, questa, nella quale l'uso “accorto” e “razionale” delle risorse naturali, il piano degli investimenti e la competitività delle imprese, l'equa distribuzione delle condizioni del benessere umano (lavoro, sicurezza, salute e istruzione), la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale devono essere in sintonia e interagire in una dimensione dinamica di “circularità”, “effettività” e “relazionalità intergenerazionale”¹⁵.

La sostenibilità è, dunque, in grado di coniugare e indirizzare un insieme di fenomeni, coinvolgendo la totalità dei meccanismi di funzionamento della comunità di riferimento e permettendo, così, di valutare elementi diversi e apparentemente distanti della medesima società. In tal senso, la sostenibilità è lo specchio fedele della società, che può dirsi “giusta” soltanto se effettivamente sostenibile. La “crescita” di una “società sostenibile” è una crescita non già materiale e quantitativa¹⁶, bensì culturale e

¹⁴ Cfr. M. PENNASILICO, *Emergenza e ambiente*, cit., p. 502 s. Sulla sperimentazione, in Italia, del *Just Sustainability Index* (JSI), ossia l'indice di giusta sostenibilità (IGS), elaborato da Julian Agyeman (J. AGYEMAN, *Sustainable Communities and the Challenge of Environmental Justice*, New York, 2005), v. M. DI PIERRI e C. SPIZZICHINO (a cura di), *Dallo sviluppo sostenibile alla giusta sostenibilità. L'indice di giusta sostenibilità - IGS - come strumento di indirizzo delle politiche pubbliche*, Roma, 2013. L'Italia, nel dibattito internazionale sul superamento del PIL come unico indicatore del benessere, è il primo Paese, nell'Unione europea, che, collegando gli indicatori di benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e di bilancio, ha attribuito a essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche (art. 1 e 14 l. n. 163 del 2016). Si veda, al riguardo, F. FELICI et al. (a cura di), *Il benessere equo e sostenibile. Aspetti teorici, empirici e istituzionali*, in *senato.it*, 6 febbraio 2018; ISTAT, *Bes 2020. Il benessere equo e sostenibile in Italia*, Roma, 2021, reperibile in *istat.it* (e v. anche L. BECCHETTI et al., *The social impact of living indexes: the case of Next*, in AICCON, *Working Papers 185*, 2021, disponibile in *aiccon.it*); in senso critico, A. LALLI, *I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale*, in *Studi parlam.*, 195-196, 2017, p. 39 ss., spec. p. 51 s.

¹⁵ In tal senso, M. PENNASILICO, *Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1511 ss., spec. p. 1512; ID., *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 10 s. Per una rieditazione dell'idea di sostenibilità v. anche, sotto diversi profili, E. CATERINI, *op. ult. cit.*, p. 9 ss.; G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», *ordinamento giuridico e «retorica dei diritti»*. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020, p. 101 ss.; C. MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actual. jur. iberoam.*, 14, 2021, p. 208 ss.; L. TAFARO, *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in A. BONOMO, L. TAFARO e A.F. URICCHIO (a cura di), *Le nuove frontiere dell'eco-diritto*, Bari, 2021, p. 21 ss.; G. VETTORI, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 463 ss. (nonché ID., *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, 4ª ed., Milano, 2021, p. 60 ss.).

¹⁶ Il dibattito sulla sostenibilità dello sviluppo è stato particolarmente stimolato, in senso critico, dal c.d. Rapporto Stiglitz del 15 gennaio 2011, documento che individua tre assi dello sviluppo: “benessere”, “qualità della vita” e “sostenibilità”, si

qualitativa¹⁷, che esalta cioè la consapevolezza critica, il capitale sociale e ambientale, l'uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali, il senso civico, l'impegno per il bene comune, la partecipazione attiva e la *governance* democratica¹⁸.

| 714

2. La nozione “prescrittiva” di “sostenibilità”: il principio (recessivo) dello sviluppo sostenibile e la conformazione ecologica della costituzione economica europea.

La nozione *descrittiva* di sostenibilità trova la sua traduzione *prescrittiva* nel principio dello sviluppo sostenibile (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37 Carta UE)¹⁹, che impone di soddisfare i bisogni del

da tentare di garantire la qualità dello sviluppo, la conservazione delle risorse nel tempo e il trasferimento della ricchezza alle generazioni future. Il Rapporto avverte che il PIL, come strumento di misura del benessere, offre una rappresentazione dell'economia parziale e fuorviante: parziale, perché misura la sola produzione di mercato, quella cioè oggetto di scambio, trascurando il valore dei beni e servizi che non hanno prezzo; fuorviante, perché le imperfezioni del mercato impediscono ai prezzi di svolgere correttamente la funzione di unità di conto. Il Rapporto pone al centro del discorso la persona e il soddisfacimento dei suoi bisogni, indicando il benessere come misura sia dell'economia sia della qualità della vita. Suggestisce, in altri termini, il superamento della concezione utilitaristica del benessere, che, misurando i comportamenti dell'individuo come meccanica relazione tra scopi e mezzi scarsi disponibili per usi alternativi, fa dell'economia una scienza positiva estranea a giudizi di valore. Cfr. C.M. CESARETTI, *Dall'economia della produzione alla centralità delle condizioni materiali di vita*, in *Rapporto della Commissione Sarkozy sulla misura della performance dell'economia e del progresso sociale (Il rapporto Stiglitz, I e II parte)*, reperibile in *comitatoscientifico.org*, p. 10.
¹⁷ U. MATTEI, *I diritti reali*, II, *La proprietà*, 2ª ed., in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino-Milano, 2015, p. 52 ss., reputa che il «più interessante banco di prova per la civilistica contemporanea» sia percorrere «opzioni interpretative volte ad identificare soluzioni “generative”, ossia capaci di creare relazioni qualitative più coerenti con la sostenibilità anche transgenerazionale delle istituzioni sociali», con la conseguenza che, nella materia proprietaria, il criterio di analisi (e, direi, di “riconcettualizzazione”) della categoria dominicale non può che essere «la sostenibilità ecologica di lungo periodo (capacità generativa piuttosto che estrattiva)».

¹⁸ Così, M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 11. Indicativi, in proposito, gli impegni dell'UE in tema di sostenibilità, assunti nelle comunicazioni COM(2016) 739, «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità», e COM(2019) 22, «Documento di riflessione. Verso un'Europa sostenibile entro il 2030». Impegni più che mai attuali e indifferibili, giacché la sostenibilità «è il nucleo della ripresa dell'UE dalla pandemia di Covid-19 e il settore finanziario sarà di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi del *Green Deal* europeo» (Comunicato stampa della Commissione europea del 6 luglio 2021, che «presenta una nuova strategia per rendere il sistema finanziario dell'UE più sostenibile e propone una nuova norma europea per le obbligazioni verdi», disponibile in *ec.europa.eu*).

¹⁹ In argomento, nella letteratura sterminata, si veda, almeno, V. PEPE, *Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo so-*

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, secondo la nota formula del Rapporto Brundtland²⁰, che ispira anche il nostro codice dell'ambiente (d.lg. n. 152 del 2006, d'ora in poi c.a.)²¹. Il futuro, dunque, non

stenibile, Milano, 2008; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010; C. VOIGT, *The principle of sustainable development. Integration and ecological integrity*, in EAD. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, 2013, p. 146 ss.; I. ALOGNA, *La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso multidirezionale*, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, I, 1, in *cesifin.it*, 2016, p. 145 ss.; in chiave storica, L. FASANARO, *Sviluppo sostenibile e storia internazionale: riflessioni storiografiche, problemi metodologici e visioni politiche*, in M. MERLATI e D. VIGNATI (a cura di), *Una storia, tante storie. Studi di storia internazionale*, Prefazione di A. VARSORI, Milano, 2019, p. 255 ss. Il nuovo quadro globale della materia è oggetto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 in occasione della 70ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (Risoluzione NU A/RES/70/1, reperibile in *unric.org*; per un'analisi organica e integrata dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, si veda l'opera enciclopedica diretta da W. LEAL FILHO, *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*, Berlin, 2020; in sintesi, I. LENZI, I. PAIS e A. ZUCCA, *Un patto globale per lo sviluppo sostenibile. Processi e attori nell'Agenda 2030*, Milano, 2015, reperibile in *feem.it*). La politica commerciale dell'UE, illustrata nella comunicazione COM(2015) 497, «Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile», appoggia (in conformità all'art. 3, § 5, TUE) lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, puntando in particolare sul nesso tra commercio, sviluppo, diritti umani e buona *governance*, nella consapevolezza che il commercio «non è fine a se stesso, è uno strumento a vantaggio delle persone» (p. 30). Il punto sull'attuazione in Italia della vasta gamma di obiettivi economici, sociali, ambientali e istituzionali, contenuti nell'Agenda 2030, è fatto dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nel Rapporto del 20 settembre 2021, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile* (disponibile in *asvis.it*); e v. già CAMERA DEI DEPUTATI, 18ª Legislatura, *L'agenda globale per lo sviluppo sostenibile*, 5ª ed., Novembre 2020 (disponibile in *documenti.camera.it*).

²⁰ «Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»: così il *Brundtland Report*, commissionato dalle Nazioni Unite nel 1987 sotto il titolo *Our Common Future* (disponibile in *sustainabledevelopment.un.org*; trad. it., *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo*, con Prefazione di G. RUFFOLO, Milano, 1988), e indicato, solitamente, con il nome della coordinatrice Gro Harlem Brundtland. La più ampia indagine sui lavori della Commissione è dovuta a I. BOROWY, *Defining Sustainable Development for Our Common Future. A History of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)*, London, 2014.

²¹ L'art. 3-*quater* c.a., intitolato proprio al principio dello sviluppo sostenibile, afferma al primo comma che: «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possi-



è più soltanto una dimensione da progettare o inventare, secondo le linee rassicuranti del disegno costituzionale, ma è un valore da proteggere a favore delle generazioni venture. La sfida climatica muta il rapporto tra società, diritto e tempo, e induce il ragionamento giuridico, attraverso la nozione prescrittiva di sviluppo sostenibile, a riscoprire una vocazione intergenerazionale, che determina la priorità dei doveri e della responsabilità verso le generazioni future, e proietta l'idea di giustizia ben oltre il tempo presente²².

Si tratta, tuttavia, di una nozione incerta e abusata²³, compromessa tanto dall'ambiguità intrinseca del termine "sviluppo sostenibile", che postula una tensione costante verso un maggiore benessere, ma pone un limite di sostenibilità allo sviluppo²⁴; quan-

bilità delle generazioni future». Il carattere dichiaratamente intergenerazionale trova conferma nell'art. 144 c.a., in materia di tutela e uso delle risorse idriche, il cui secondo comma dispone che le acque «costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale», là dove l'art. 73, comma 1, lett. c, c.a. prescrive il dovere di perseguire «usi sostenibili e durevoli» delle risorse idriche.

²² È evidente, in questa logica, che i «diritti delle generazioni future» si pongono come barriera all'uso incontrollato e irresponsabile delle risorse naturali. Sul punto, si veda, anche per ulteriori riferimenti, A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 15 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.

²³ Cfr. S. CICCARELLI, *Differenti concezioni di sviluppo sostenibile*, in *Fil. quest. pubbl.*, 1, 2005, p. 35 ss.; G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro*, 2^a ed., Milano, 2008, p. 87; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss., e in P. POLLICE (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Napoli, 2015, p. 473 ss. (da cui si cita); ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 287 ss. (da cui si cita); V. CAGNIN, *Diritto del lavoro*, cit., p. 19 ss.

²⁴ Tensione antinomica accresciuta dalla necessità di individuare in anticipo i bisogni e le aspirazioni delle generazioni venture con il metro di valutazione delle generazioni presenti (v. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale*, cit., p. 474). In effetti, il *punctum dolens* è sempre lo stesso: «l'identificazione, cioè, di un "punto di equilibrio" sul quale poter attestare l'affannosa ricerca di un temperamento fra sviluppo economico e compatibilità ambientale e tra bisogni delle generazioni presenti e bisogni delle generazioni future» (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., p. 272). Il principio, quindi, «sconta la genericità del richiamo alle esigenze delle future generazioni». Così, S. GRASSI, *Rischio di impresa e sviluppo sostenibile*, in G. ALPA et al. (a cura di), *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione*, Napoli, 2012, p. 1 ss., spec. p. 9. Considera la costruzione di diritti in capo alle generazioni future «una finzione affatto inconsistente», sì che «nessuno può farsi legittimamente portavoce dei presunti diritti di queste ultime per af-

to da un approccio mercantilistico²⁵, che vede nello sviluppo il valore primario e nell'ambiente un mero *limite esterno*. Approccio, questo, che pone in luce la contraddittorietà del sistema europeo, che, da un lato, proclama la sostenibilità tra i suoi principi fondanti, ma, dall'altro, a testimonianza della chiara impronta neoliberale, restituisce la proprietà e l'impresa al loro significato primigenio di diritti di libertà, che non conoscerebbero altre limitazioni, se non quelle funzionali al sistema concorrenziale di mercato.

Tuttavia, la rilevanza degli interessi non patrimoniali della persona nella disciplina dei mercati trova puntuale riconoscimento non soltanto nell'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana, volto a garantire che l'iniziativa economica privata non si svolga «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», ma anche nel Trattato FUE, che all'art. 169, § 1, individua tra i propri obiettivi l'elevata protezione dei consumatori non già sotto il solo profilo economico, bensì con riguardo ad altri valori, quali la salute e la sicurezza, promuovendo «il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi»²⁶. Il rispetto dei valori identificativi

fermare opzioni proprie», F. RIMOLI, *Sulla retorica dei diritti*, Modena, 2018, pp. 51 e 52; v. anche G. DI PLINIO, *Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione "profonda" della legge n. 394/1991*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2011, p. 29 ss., spec. p. 54; F. GIGLIONI, *La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione urbana*, *ivi*, 1, 2020, p. 16 ss., spec. p. 36.

²⁵ Negli ultimi decenni, l'attenzione per l'uso «accorto e razionale» delle risorse naturali e ambientali, in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, si è accentuata, ma l'approccio è tuttora «drammaticamente inadeguato». Nuoce, al riguardo, «una concezione mercantilistica che riduce tutto a valori commerciali, peraltro non attribuendo il giusto peso agli stessi aspetti patrimoniali, e trascura di considerare adeguatamente il profilo non patrimoniale». Così, L. FRANCARIO, *Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9^o Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, p. 123 ss., spec. p. 154. Considera lo "sviluppo sostenibile" una formula "magica", riflesso di una logica non "ecologica", bensì "estrattiva" (ossia predatoria) di risorse naturali, M. CARDUCCI, «Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. speciale, 2019, p. 61 ss., spec. p. 70 s., ove si nota che il termine «fu inventato proprio per suturare narrativamente la frattura fra ordine economico, ordini statali e ordine naturale, riattualizzando l'artificio hobbesiano della riduzione della natura all'autorità umana e immaginando così che la natura permanga come variabile dell'economia, quando invece la natura è l'unico dispositivo metodologico dotato di propria autonomia, nel senso di essere sì condizionato dalle scelte allocative del mercato [...], ma di non essere dal mercato controllabile nelle conseguenze».

²⁶ Sui "diritti fondamentali" dei consumatori, v. G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, cit., p. 148 ss. Definiva, con una certa enfa-



dell'ordinamento italo-europeo deve coniugarsi, pertanto, con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l'uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future e, dunque, il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.)²⁷.

Del resto, se si guarda all'impatto del *Green Deal* europeo e del *Next Generation EU* sulla costituzione economica europea, si assiste a un processo di trasformazione economica, etica, sociale e ambientale, che si spinge ben oltre il sistema economico capitalistico o neoliberale, per realizzare un nuovo modello di società sostenibile e di *Green* (o *Circular*) *Industrial Policy*, volto a guidare le aziende verso scelte coerenti con gli obiettivi cogenti di decarbonizzazione²⁸.

In tal senso, depono il nuovo principio europeo «non arrecare un danno significativo» all'ambiente (*Do Not Significant Harm*: DNSH), che ispira il *Next Generation EU*, ossia non sostenere o svolgere attività economiche che cagionino pregiudizi rilevanti agli obiettivi ambientali, a norma dell'art. 17 del regolamento 2020/852/UE (c.d. regolamento tassonomia, attinente all'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti ecosostenibili). L'art. 25 del regolamento citato introduce il nuovo art. 2-bis, intitolato «Principio di non causare danni significativi», nel regolamento 2019/2088/UE, attinente all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (principio già desumibile in via interpretativa dall'art. 2, punto 17, di quest'ultimo regolamento). La conformazione ecologica delle attività economiche e finanziarie (definite come «ecosostenibili»), dettata dal principio primario di non nuocere all'ambiente, trova suggello nel regolamento 2021/241/UE, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ove si stabilisce che le misure (riforme o investimenti) inserite in un piano nazionale per la ripresa e la resilienza non devono arrecare danno agli obiettivi ambientali²⁹.

si, il processo di costruzione europea «come un necessario passaggio dall'Europa dei mercati all'Europa dei diritti», S. RÓDOTÀ, *Il Codice civile e il processo costituente europeo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 21 ss., spec. p. 25.

²⁷ In tal senso, M. PENNASILICO, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio*, cit., p. 7 s.

²⁸ Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Dir. pubbl.*, 2021, p. 415 ss.

²⁹ Cfr. A. CARRISI e S. NUCERA, *Gli obiettivi di transizione del PNRR e il ruolo della finanza ESG*, in *Consumerism 2021*, Quattordicesimo Rapporto annuale, *Il PNRR dalla parte dei consumatori*, in *consumersforum.it*, p. 77 ss., spec. p. 81 ss.; S. LAZZARI, *La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani»*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2021, p. 198 ss., spec. p. 205 s. Si veda anche, sul piano tecnico e operativo, la comunicazione C(2021) 1054 final, «Orientamenti

2.1. L'ambiente come fattore di uno sviluppo «umano ed ecologico»: dalla «transizione ecologica» alla «conversione ecologica».

Non sorprende, quindi, se, tramontata la *fase operativa*, che considerava l'interesse ambientale in contrasto insanabile con l'interesse allo sviluppo, l'approccio più sensibile alla gravità della crisi ecologica, particolarmente accentuata dall'emergenza pandemica, tenda a superare anche la concezione dello sviluppo sostenibile, ossia la *fase della compatibilità* tra le esigenze ambientali e quelle dello sviluppo economico. Occorre, invece, guardare all'ambiente come fattore di uno sviluppo che non determini esternalità negative, ma anzi contribuisca al miglioramento della qualità ambientale (in osservanza degli artt. 3, comma 3, TUE e 3-*quater*, comma 3, c.a.)³⁰. Una svolta ecologica, che segna, anche sulla spinta dell'Agenda ONU 2030, del

tecniche sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza». Sulla progressiva conformazione ecologica dei rapporti e degli istituti di diritto civile, v. M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809 ss.; ID., «Proprietà ambientale» e «contratto ecologico»: un altro modo di soddisfare i bisogni, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1261 ss.; ID., *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, ivi, 2019, p. 641 ss., spec. p. 662 ss.; ID., *Dal «controllo» alla «conformazione» dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 823 ss., spec. p. 851 ss. (e in *Persona e Mercato. Studi in onore di Giuseppe Vettori*, in corso di pubblicazione); ID., *La «sostenibilità ambientale»*, cit., p. 24 ss.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 523 ss.; ID., *Il «contratto ecologico» tra Italia e Cina: verso un nuovo paradigma giuridico*, in *Annuario dir. comp.*, 2021 (in corso di pubblicazione).

³⁰ Apre il varco alla concezione evolutiva dell'ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità degli uomini e della loro «Madre Natura», il contributo di G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2020, p. 4 ss.; v. anche F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, ivi, p. 50 ss., che ravvisa la base normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nella formula del terzo comma dell'art. 41 Cost.; M. MONTEDURO, *Funzioni e organizzazioni amministrative: dall'antagonismo all'integrazione tra ambiente e sviluppo*, in G. ROSSI e M. MONTEDURO (a cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Torino, 2020, p. 61 ss., il quale svolge una brillante analisi dei tre modelli di relazione tra ambiente e sviluppo: il modello della *contrapposizione* (che corrisponde alla concezione difensiva dell'ambiente), il modello della *conciliazione* o *compatibilità* (che corrisponde alla concezione dello sviluppo sostenibile), il modello della *conversione* (che corrisponde alla concezione dell'ambiente per lo sviluppo); M. PENNASILICO, *La «sostenibilità ambientale»*, cit., p. 55 ss.; F. SCIARRETTA, *Salvaguardia dell'ambiente, scelte negoziali pubbliche, blue economy, intelligenza artificiale*, in *ambienteditto.it*, 2, 2021, p. 10 ss., spec. p. 13.

Green Deal europeo, del *Next Generation EU* e del conseguente PNRR italiano, l'inizio di una *terza fase*, nella quale l'ambiente può avere un *effetto propulsivo* per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità integrata dell'uomo e della natura.

Una sorta di "ecoumanesimo" o "eco-antropocentrismo"³¹, che induce a ripensare il concetto di "sviluppo sostenibile" (ormai recessivo, nonostante le numerose proposte parlamentari di "costituzionalizzazione" espressa)³², da intendere più correttamente nel senso di "sviluppo umano ed ecologico"³³, basato sul rispetto dei diritti umani e dei connessi doveri inderogabili, sulla priorità del valore ambientale e su "un altro modo di soddisfare i bisogni", estraneo al consumo fine a se stesso, ma destinato a realizzare la libertà dell'uomo dal bisogno e dall'ignoranza³⁴. Occorre, nelle parole

³¹ Per la necessità di un "umanesimo ecologico" o "ecoantropocentrismo", si veda, anche per ulteriori riferimenti, M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 49 ss.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 516 ss.; per la finalizzazione neoumanistica ed ecologica della missione universitaria, v. pure ID., *L'insegnamento del diritto privato*, cit., p. 649 ss.

³² Per un'accurata analisi dei numerosi progetti di legge sulla "costituzionalizzazione" dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, presentati nel corso della 18ª Legislatura, v. E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario? (Riflessioni intorno ai progetti di legge per l'inserimento della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione)*, in *ambientediritto.it*, 4, 2020, p. 935 ss.

³³ È la proposta avanzata in M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 55 ss.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 523 ss.; v. anche ID., *L'insegnamento del diritto privato*, cit., p. 656 ss.

³⁴ Sull'idea portante della libertà dall'ignoranza e dal bisogno, premessa fondamentale di una condizione di eguaglianza e democrazia, da non ridurre a mera sintesi verbale, è d'obbligo il rinvio a M.S. GIANNINI, *La libertà dall'ignoranza e dal bisogno. I diritti sociali. Diritti dell'uomo e Nazioni Unite*, (1963), ora in ID., *Scritti*, V, 1963-1969, Milano, 2004, p. 57 ss.; in tal senso, altresì, P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, (2000), in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 71 ss., spec. p. 77; ID., *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 321 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale*, cit., p. 480 ss.; E. CATERINI, *Il «minimo vitale», lo stato di necessità e il contrasto dell'esclusione sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1129 ss.; ID., *Non si nasce per essere poveri*, Pisa, 2019, p. 15 ss.; M. MELI, *Stato e poteri privati nella codificazione civile*, in *Cardozo Electr. L. Bull.*, 1, 2019, p. 1 ss., spec. p. 5; G. DE GIORGI CEZZI, *Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per le collettività?*, in *federalismi.it*, 6, 2020, p. 207 ss. La scelta di "svincolare" lo sviluppo sostenibile dal riferimento esclusivo all'ambiente, dando spazio alla debolezza cognitiva e informativa dell'uomo, sembra indicare l'esito conclusivo dell'evoluzione del principio di sostenibilità: il suo "statuto", nato nel diritto dell'ambiente e fondato sui principi di solidarietà, responsabilità e precauzione, «si trasfonderebbe in un contesto del tutto diverso o, comunque, si rinforzerebbe confrontandosi con gli analoghi tratti del regime giuridico applicabile ai doveri verso le generazioni future» (F. FRACCHIA, *Svi-*

dell'Enciclica *Laudato si'*, «un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura»³⁵: un nuovo paradigma sociale ed economico, che consenta di gestire le risorse naturali nella logica della sostenibilità ambientale e della lotta alla povertà (art. 21, § 2, lett. d, TUE).

Si tratta non già della tanto sbandierata "transizione ecologica", espressione che sembra indicare, nella sua vaghezza, il mero passaggio a un regime di sviluppo sostenibile al più compatibile con la tutela dell'ambiente; bensì di un'autentica "conversione ecologica", concetto più forte e profondo, giacché una transizione senza conversione è un mutamento soltanto esteriore e apparente³⁶. Occorre agire all'insegna della persona e del suo *habitat*, in funzione di ciò che serve per garantire a tutti lavoro, sicurezza, salute, armonia con la natura e inclusione sociale nelle forme più consone alla dignità umana e alla dimensione ecologica della vita³⁷. Uno sviluppo

luppo sostenibile, cit., p. 41). Per la considerazione della sostenibilità come dimensione-chiave sia del diritto dell'ambiente sia dei diritti umani, v. anche gli studi raccolti da M.A. MEKOUAR e M. PRIEUR (coord.), *Droit, humanité et environnement. Mélanges en l'honneur de Stéphane Doumbé-Billé*, Bruxelles, 2020, spec. p. 283 ss.

³⁵ PAPA FRANCESCO, *Enciclica Laudato si'*, cap. IV, n. 139 (disponibile su *vatican.va*).

³⁶ Invita a non confondere il concetto di "conversione ecologica" con quello più cauto e vago di "transizione ecologica", in quanto «una transizione senza conversione è cambiamento solo esteriore, un farsi condurre altrove rimanendo gli stessi di prima», L. CIOTTI, *Papa Francesco e la radicalità del Vangelo*, prefazione a PAPA FRANCESCO, *La dittatura dell'economia*, a cura di U. Mattei, Torino, 2020, p. 7 ss., spec. p. 8. La formula "conversione ecologica" risale a un intervento di Alex Langer, del 1° agosto 1994, ai Colloqui di Dobbiaco. Cfr. A. LANGER, *La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile*, in ID., *Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995*, a cura di E. Rabini, Palermo, 1996, p. 142 ss. (nuova ed., a cura di E. Rabini e A. Sofri, *Introduzione* di G. FOFI, Palermo, 2015). Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica, v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si'*, in *Pol. dir.*, 2017, p. 267 ss., spec. p. 292 ss.; M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato*, cit., spec. p. 662 ss.

³⁷ È il programma che si evince già dall'art. 1 della Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo, secondo il quale: «Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura». Il Rapporto sullo Sviluppo Umano dell'*United Nations Development Program* (UNDP), pubblicato nel 1990, definisce lo sviluppo umano come «un processo di ampliamento delle scelte degli individui, quali la possibilità di condurre una vita lunga e in salute, di avere un adeguato livello di istruzione e un livello di vita accettabile», e propone per la sua misurazione un indice composito, appunto l'Indice di Sviluppo Umano (ISU). L'ISU presenta tre elementi rilevanti: il reddito *pro capite*, il tasso di mortalità e il tasso di istruzione, che riflettono rispettivamente le tre dimensioni principali dello sviluppo umano, ossia la capacità di accedere alle risorse, la conoscenza e la longevità. Sotto il profilo ambientale,

diverso dalla *green economy*, giacché orientato non tanto dalle opportunità di mercato e dalla crescita del PIL³⁸, quanto piuttosto da un disegno complessivo e partecipato, che investa tutti gli aspetti della convivenza sociale e sappia educare a una “nuova alleanza” tra umanità e ambiente³⁹, a una “ecologia integrale”, che protegga il bene comune e guardi al futuro, secondo l’invito formulato, ancora una volta, da Francesco nell’Enciclica *Laudato si*⁴⁰.

negli ultimi anni, si è tentato di introdurre indicatori di sostenibilità nell’ISU, sia integrandolo direttamente con delle variabili ambientali, sia costruendo un più ampio quadro di riferimento per valutare la sostenibilità dello sviluppo umano, affiancando all’ISU una serie di indicatori attinenti al consumo e al degrado del patrimonio naturale. In argomento, oltre ai Rapporti UNDP pubblicati negli anni successivi sul sito *hdr.undp.org*, v. S. ANAND e A. SEN, *Human Development and Economic Sustainability*, in *World Develop.*, 28 (12), 2000, p. 2029 ss.; V. COSTANTINI e S. MONNI, *L’Indice di Sviluppo Umano Sostenibile: un indicatore per coniugare crescita, sostenibilità umana e ambientale*, in *Diario eur.*, 2, 2008, p. 82 ss.; L. CARRINO, *Lo sviluppo delle società umane tra natura, passioni e politica*, Milano, 2014, p. 32 ss.; M. MUSELLA, *Teoria economica dello sviluppo umano. Una introduzione*, Santarcangelo di Romagna, 2015; ID., *Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 23 ss.; ID., *Sen e lo sviluppo umano: un approccio alternativo all’economia politica*, Torino, 2021.

³⁸ Scrive, al riguardo, P. PERLINGIERI, *I diritti umani*, cit., p. 76 s.: «Il profilo qualitativo di una società si misura non in proporzione all’incremento del PIL quanto all’accrescimento della capacità critica, al livello di studi raggiunto dalle persone che vivono in quella società, al modo nel quale esse partecipano alla vita della città, della comunità. Sarebbe auspicabile che, a fronte di un PIL meno elevato, la nostra nazione registrasse un incremento qualitativo dei singoli e della comunità. Da qui la necessità di investire nella scuola, nell’informazione, nella formazione, nelle strutture dell’alto sapere, quale unica strada che porta nella direzione dell’*homo sapiens* più che in quella dell’*homo oeconomicus*». Sul passaggio da un’economia per la crescita a un’economia per l’uomo, molto eloquente è la testimonianza dell’economista, premio Nobel per la pace, M. YUNUS, *Un mondo senza povertà*, trad. di P. Anelli, Milano, 2008; ID., *Un mondo a tre zeri. Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquinamento*, trad. di V.B. Sala, Milano, 2018.

³⁹ Di “nuova alleanza” tra diritto (dell’ambiente) ed ecologia, al fine di ripensare la nozione di “sviluppo sostenibile”, discorre M. MONTEDURO, *Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”*, in *GiustAmm.it*, 6, 2014, p. 1 ss.; ID., *Le aree naturali protette e la necessità di un dialogo transdisciplinare tra scienze giuridiche e scienze ambientali*, in C.A. GRAZIANI (a cura di), *Le aree protette e la sfida della biodiversità*, Canterano, 2018, p. 223 ss.

⁴⁰ Sulla “ecologia integrale” (ambientale, economica, sociale, culturale, della vita quotidiana), evocata dal documento pontificio (cap. IV, nn. 137-162, e cap. VI, nn. 202-221), cfr. C. GIULIODORI e P. MALAVASI (a cura di), *Ecologia integrale. Laudato si’, Ricerca, formazione, conversione*, Milano, 2016; L. COLELLA, *Persona e Ambiente nel pensiero di Papa Francesco. L’impegno educativo alla sostenibilità ambientale nell’anno del turismo sostenibile*, in *rivistapersona.it*, 1-2, 2017, p. 133 ss.; ID., *Ambiente, religione e diritto al “tempo del creato”: prime note comparative tra i fondamenti ecologici*

3. L’impatto dell’economia “circolare” sulla sostenibilità “ambientale”: appalti circolari e responsabilità estesa del produttore.

In tale progettualità, determinante è l’apporto dell’economia “circolare”, che richiede l’abbandono graduale del modello economico lineare, basato sul semplice schema “estrazione-produzione-consumo-smaltimento”, nel quale ogni prodotto è destinato a giungere al “fine vita” e il consumatore, in negativo, «usa, logora, esaurisce e distrugge le cose»⁴¹. Nell’ambizioso programma dell’economia circolare, invece, i prodotti dovrebbero conservare il proprio valore aggiunto il più a lungo possibile, restando all’interno del sistema economico anche alla fine del ciclo di vita primario, in modo da essere riutilizzati più volte ai fini produttivi e creare così nuovo valore⁴². Si apprezzano, in tal senso, i rifiuti come

della chiesa cattolica e del sikhismo indiano, in *ambienteditto.it*, 4, 2019, p. 1 ss.; S. GRASSI, *Sulla cura della casa comune: il ruolo del diritto*, in *Incontri*, 17, 2017, *L’ecologia integrale della Laudato si’*, p. 51 ss.; FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE (a cura di), *Sviluppo umano e ambiente. La ricerca di un’etica condivisa dopo l’Enciclica Laudato si’*, San Giuliano milanese, 2019; M. MASCIA, *Da San Francesco a Francesco. Un nuovo umanesimo ecologico per custodire la casa comune*, in *Dossier*, 1, 2019, c. 45 ss.; C. PETRINI, *Terrafutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale*, Firenze-Milano-Bra, 2020; AA.VV., *Ecologia integrale*, in *Nuova Umanità*, 243, 2021; G. DE MARZO, *Ecologia integrale*, Roma, 2021. Contro l’economia dell’esclusione e dell’inequità, v. anche PAPA FRANCESCO, *La dittatura dell’economia*, cit.; ID., *Lettera enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale*, del 3 ottobre 2020, spec. capp. I, n. 12; III, nn. 122 e 123; V, nn. 168 e 169 (disponibile su *vatican.va*).

⁴¹ N. IRTI, *Figure del nichilismo (il consumatore)*, in ID., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007, p. 70.

⁴² In tal senso, sono le comunicazioni della Commissione UE, COM(2014) 398, «Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti», e COM(2015) 614, «L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare»; nel diritto italiano, assecondano la transizione verso un’economia circolare la l. n. 221 del 2015, sulla *green economy*, e la l. n. 166 del 2016, sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi, mentre l’art. 95 c.a., sui criteri di aggiudicazione dell’appalto, enuncia al comma 6, lett. c, «l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione». Per l’analisi giuridica del fenomeno, si veda, nell’amplessima letteratura interdisciplinare, V. CAVANNA, *Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto “Signals 2014” dell’Agenzia europea dell’Ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 821 ss.; F. DE LEONARDIS, *Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circolare*, in *Il Testo unico dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione*, Atti del II Convegno annuale Aidambiente, Consiglio di Stato, Roma, 10-11 giugno 2016, in *aidambiente.it*; ID., *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 1, 2017, p. 163 ss.; ID. (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019; C. LAURI,

(non più esternalità negative ma) risorse o autentici beni giuridici⁴³, la durezza o estensione del ciclo di vita dei prodotti⁴⁴, la condivisione delle risorse⁴⁵, l'impiego di materie prime da riciclo⁴⁶, l'uso di

energia da fonti rinnovabili⁴⁷ e la riduzione degli sprechi⁴⁸. Un'economia industriale e altamente tecnologica, quindi, ma concettualmente rigenerativa, che riproduce la natura nell'ottimizzare i sistemi mediante i quali opera⁴⁹.

Strumenti di regolazione nell'economia circolare tra mercato e valore non proprietario, in *Agr. istit. merc.*, 2, 2017, p. 49 ss.; M. MELI, *Oltre il principio chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 63 ss.; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Dir. proc. amm.*, 2018, p. 801 ss.; E. SCOTTI, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, in *Dir. econ.*, 1, 2019, p. 493 ss.; S. CAVALIERE, *Economia circolare e intervento pubblico nell'economia: spunti di riflessione*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2020, p. 922 ss.; M. COCCONI, *Un diritto per l'economia circolare*, in *Dir. econ.*, 3, 2019, p. 113 ss.; EAD., *Circular economy and environmental sustainability*, in *ambienteditto.it*, 3, 2020, p. 225 ss.; EAD., *La regolazione dell'economia circolare*, cit., p. 15 ss.; B. POZZO, *I green claims, l'economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell'ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE*, in *Riv. giur. amb.*, 2020, p. 707 ss.; L. TAFARO, *Sostenibilità ambientale*, cit., p. 40 ss.

⁴³ Si veda, anche per ulteriori indicazioni, G. RESTA, *I rifiuti come beni in senso giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, p. 207 ss.; C. FELIZIANI, *I rifiuti come risorse. L'"anello mancante" per un'economia circolare*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, cit., p. 91 ss.; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva dell'economia circolare*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 621 ss.

⁴⁴ Esigenza che si contrappone alla tendenza delle imprese a programmare la fine di vita dei prodotti ben prima del termine del relativo ciclo vitale, con la conseguenza che la cultura della riparazione deve oggi soppiantare la c.d. obsolescenza programmata, severamente sanzionata dall'Antitrust. In proposito, oltre alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020, «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori», v. A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung Cases*, (Editorial), in *EuCML*, 6, 2018, p. 217 ss.; A. BELLIZZI DI SAN LORENZO, *Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali*, in *Osserv. fonti*, 1, 2019, p. 1 ss.; A. GIANNACCARI, *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, commento ad AGCM, 25 settembre 2018, n. 27365, in *Merc. conc. reg.*, 2019, p. 149 ss.; B. KEIRSBILCK, E. TERRY, A. MICHEL e I. ALOGNA, *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation. How can sustainable consumption and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation?*, Luxembourg, 2020, p. 6 ss. (disponibile in *europarl.europa.eu*); D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 189 ss., spec. p. 201 s.; S. ZOLEA, *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, in *giustiziacivile.com*, 12 gennaio 2021; L. TAFARO, *Sostenibilità ambientale*, cit., p. 43 ss., la quale segnala come, allo stato, sembri interrotto l'iter di approvazione del ddl n. 615 del 2018 sul contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo, che vieta tale pratica commerciale scorretta (p. 45, nota 109). Per la letteratura economica, non si prescinda dal saggio critico di S. LATOUCHE, *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, Nuova ed., trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2015.

⁴⁵ Economia circolare e sostenibilità, nelle sue varie declinazioni, ispirano la c.d. *sharing economy* (economia della condivisione e dell'accessibilità), che va nella direzione dell'uso efficiente e condiviso delle risorse e della diffusione di una sensibi-

lità più marcata ai temi ambientali. In tal senso, v. F. DOOLEY, *Innovazione e governance ai tempi della sharing economy*, Roma, 2015 (consultabile in *competere.eu*), nonché la comunicazione della Commissione EU, COM(2016) 356, «Un'agenda europea per l'economia collaborativa»; in argomento, v. anche *Consumerism 2015*, Ottavo Rapporto annuale, *Il Consumatore nell'era della condivisione*, in *ferpress.it*; *Consumerism 2016*, Nono Rapporto annuale, *Dalla sharing alla social economy*, in *consumersforum.it*; D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018; E.A. ROSSI, *La Sharing economy nel diritto internazionale privato europeo*, Torino, 2019; V. CAPPELLI, *Il mercato dell'energia alla prova della sharing economy*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, p. 1398 ss.; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 630 ss.

⁴⁶ Cfr. R. LOMBARDI, *Il bene "rifiuto" tra concezione "relazionale" e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 841 ss.; ID. (a cura di), *Diritto Rifiuti Impresa. Il ciclo della gestione dei rifiuti nella legalità del diritto dell'ambiente*, Roma, 2017; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà*, cit., p. 625 ss.

⁴⁷ Invita gli Stati membri, nell'elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, a tenere debitamente conto dei principi dell'economia circolare, la direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("considerando" 21). Sul nesso tra economia circolare ed energia verde, si rinvia a L. GIURATO, *Il percorso della transizione energetica: da un'economia basata sull'energia pulita alla "rivoluzione verde e transizione ecologica" del Recovery Plan*, in *ambienteditto.it*, 1, 2021, p. 841 ss.; S. LAZZARI, *La transizione verde*, cit., p. 198 ss.

⁴⁸ Cfr., soprattutto con riferimento al settore agroalimentare e farmaceutico, D. CERINI e F. LAMARQUE, *Cibo e farmaci non consumati diventano doni, quando possibile, non rifiuti. Commento a prima lettura della L. 19 agosto 2016, n. 166*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1376 ss.; N. FACCILONO, G. PELLEGRINI e P. LA SALA, *Economia circolare e scarti nelle filiere agroalimentari: prima indagine esplorativa sullo stato dell'arte*, in *Industria*, 2017, p. 221 ss.; P. LATTANZI, *Le leggi "antispreco" alimentare. Esperienze nazionali a confronto*, in F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, cit., p. 137 ss.; L. COSTANTINO, *La problematica degli sprechi nella filiera agroalimentare. Profili introduttivi*, Bari, 2018; A.C. NAZZARO, *Rifiuti, beni e proprietà*, cit., p. 624 s. La recente legge francese n° 2020-105 del 10 febbraio 2020, «relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire», ha inserito nel *Code de l'environnement* il nuovo art. L.541-9-2, che introduce l'indice di riparabilità (*indice de réparabilité*), idoneo a informare, tramite etichette, i consumatori circa la possibilità di riparare prodotti elettrici. Dal gennaio 2024, produttori, distributori e venditori dovranno fare riferimento a un indice di sostenibilità (*indice de durabilité*), idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene attinenti all'affidabilità e solidità del prodotto. Sulla rilevanza della nuova legge francese nella regolazione del mercato sostenibile, v. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 203.

⁴⁹ La discussione in argomento risale al corposo volume di P.L. SIMMONDS, *Waste Products and Undeveloped Substances: or, Hints for Enterprise in Neglected Fields*, London, 1862, scritto per la Società delle Arti americana, che stimolò molte idee di commercio basato sulla produzione di beni e servizi derivanti

Tra gli istituti in grado di favorire l'affermarsi del modello dell'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione europea spicca, insieme al nuovo concetto di "Circular Procurement"⁵⁰, la c.d. "responsabilità estesa del

dai materiali di scarto di altre produzioni, ispirandosi ai cicli della natura, che nulla spreca (sull'ecologia politica, di stampo vittoriano, dell'autore, v. T. COOPER, *Peter Lund Simmonds and the Political Ecology of 'Waste Utilisation' in Victorian Britain*, in *Technol. cult.*, 1, 2011, p. 21 ss.). Oggi, invece, si alza il livello della sfida, con un approccio sistemico, non più limitato a singole produzioni. Sull'obiettivo europeo di accelerare la transizione verso un'economia circolare e rigenerativa, v. COM(2020) 98 final, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva»; Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021, «Nuovo piano d'azione per l'economia circolare»; sul piano interno, v. CIRCULAR ECONOMY NETWORK (a cura di), *Rapporto sull'economia circolare in Italia – 2019*, disponibile in circulareconomy.network.it; ID. (a cura di), *Rapporto sull'economia circolare in Italia. Con Focus sulla bioeconomia – 2020*, *ivi*; ID. (a cura di), *3° Rapporto sull'economia circolare in Italia. Focus sull'economia circolare nella transizione alla neutralità climatica – 2021*, *ivi*; MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, *Strategia nazionale per l'economia circolare*, 30 settembre 2021 (disponibile in mite.gov.it).

⁵⁰ Si tratta della evoluzione del "Green Public Procurement", che integra i principi dell'economia circolare negli approvvigionamenti di beni e servizi pubblici. Il concetto di "appalto circolare" enfatizza i principi degli appalti pubblici sostenibili e la possibilità di sviluppare approcci di "circolarità" multipli e differenziati, che guardino, nelle varie fasi di approvvigionamento, alle caratteristiche del "prodotto", del "fornitore", del "sistema" di approvvigionamento e, in ragione del caso specifico, alla combinazione delle medesime. Tra i principali parametri di integrazione della circolarità nei criteri ambientali, si ritrovano: la durabilità, l'efficienza delle risorse, il riuso, la ristrutturazione/ammodernamento, il riciclaggio e l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati. Il fenomeno è messo a fuoco dalla Guida elaborata dalla Commissione europea nell'ottobre 2017, *Public procurement for a circular economy. Good practice and guidance*, in ec.europa.eu (ove anche la versione italiana del 2018), e dal documento *Circular Procurement. Best Practice Report*, formulato nel maggio 2017 all'interno del progetto *SPP Regions. Regional Networks for Sustainable Procurement* (disponibile in sppregions.eu e, nella versione italiana del 2018, in ec.europa.eu); v. anche lo studio dell'Osservatorio ACCREDIA, *L'Economia Circolare nelle politiche pubbliche. Il ruolo della certificazione*, pubblicato nel 2018 sul sito accredia.it, p. 3 ss., spec. p. 79 ss.; e il documento, ricco di casistica e parte del Piano di Azione elaborato da ERVET nell'ambito del progetto Interreg Europe CESME, *The Green Public Procurement come strumento per promuovere l'Economia Circolare*, a cura di A. Amorosi e F. Focaccia, Gennaio 2019 (disponibile in ervet.it). Sul passaggio dal *Green Public Procurement* al *Circular Public Procurement*, cfr. C. FELIZIANI, *I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un'economia circolare?*, in *Dir. econ.*, 2, 2017, p. 349 ss.; EAD., *Industria e ambiente. Il principio di integrazione nella rivoluzione industriale all'economia circolare*, in *Dir. amm.*, 2020, p. 843 ss.; R. CADENAZZI, *Enti locali ed economia circolare*, in *ambientediritto.it*, 4, 2020, p. 697 ss., spec. p. 716 s.; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare*, cit., p. 71 ss.; A. LAZZARO, *Pubblica amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida dell'economia circolare*, in *Nuove Autonomie*, 2020, p. 405 ss.; F. DE LEONARDIS, *L'uso*

produttore" (artt. 178-bis e 178-ter c.a.)⁵¹, per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti deve essere chiamato a occuparsi dei costi di smaltimento. Un istituto, quindi, che rientra tra gli strumenti di mercato a tutela dell'ambiente, esplicitamente rivolto a promuovere la progettazione di prodotti ecocompatibili, più durevoli e con minore impatto ambientale (in quanto riparabili, riutilizzabili o riciclabili)⁵².

A tal fine, la Commissione europea ha apportato sostanziose modifiche alla direttiva rifiuti del 2008: come si legge nel primo "considerando" della nuova direttiva rifiuti 2018/851/UE (recepita con d.lg. n. 116 del 2020), «al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da "anello mancante". L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra». Ed è proprio la "responsabilità estesa del produttore" a costituire l'asse portante degli obiettivi di economia circolare perseguiti dall'UE con l'intento di prolungare la vita dei prodotti, così evitando o riducendo la forma-

strategico della contrattazione pubblica: tra GPP e obbligatorio dei CAM, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2021, p. 62 ss.; F. FRACCHIA e S. VERNILE, *I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale*, *ivi*, 2, 2021, p. 4 ss., spec. p. 26 ss., i quali definiscono l'appalto circolare come «blue public procurement». Il tema degli approvvigionamenti circolari, ampiamente affrontato nel settore pubblico, non appare ancora adeguatamente approfondito in modo sistematico nel settore privato. Per un primo tentativo, in Italia, di elaborare linee guida trasversali a diversi settori aziendali per l'adozione di sistemi di approvvigionamento circolare nel settore privato, v. A. BRANCIFORTI et al., *Linee guida per l'approvvigionamento circolare nel settore privato*, 2020, in globalcompactnetwork.org/it.

⁵¹ Come sostituita, la prima disposizione, dall'art. 1, comma 3, d.lg. n. 116 del 2020; e inserita, la seconda disposizione, dall'art. 1, comma 4, d.lg. cit.

⁵² Nella definizione dell'OECD (OCSE), *Extended Producer Responsibility. A Guidance Manual for Governments*, 2001, e ID., *Extended Producer Responsibility. Updated Guidance for Efficient Waste Management*, 2016 (documenti reperibili in oecd-ilibrary.org), l'EPR è definita come «an environmental policy approach in which a producer's responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product's life cycle». Sulla rilevanza, nel modello dell'economia circolare, del processo di ideazione e progettazione sostenibile dei prodotti (c.d. *ecodesign*), v. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, *The Circular Design Guide*, 2017, in circulardesignguide.com; in ambito giuridico, F. DE LEONARDIS e S. MICONO, *L'economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore (E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi*, in *apertacontrada.it*, 22 dicembre 2017, p. 1 ss.; G. TEMPESTA, *Ecodesign: profili normativi*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, p. 685 ss.; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare*, cit., p. 96 ss.

zione eccessiva di rifiuti nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione e tutela della salute e dell'ambiente (art. 177 c.a.), nonché dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 c.a.)⁵³.

Pertanto, la normativa italo-europea attribuisce al produttore «la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento» (“considerando” 14, direttiva 2018/851/UE), precisando che la responsabilità finanziaria non deve superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi, che sono ripartiti in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autorità pubbliche (art. 237, comma 3, c.a., come modificato dal d.lg. n. 116 del 2020).

4. La rilettura della sostenibilità alla luce dell'economia circolare: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale.

A ben guardare, l'economia circolare e la sostenibilità condividono un metodo, quello dell'agire comune, della collaborazione strutturale tra soggetti privati e pubblici⁵⁴, che favorisca e promuova, in particolare mediante il potente ausilio della digitalizzazione e dell'Intelligenza Artificiale⁵⁵, la calcolabilità degli impatti futuri delle nostre scelte e la responsabilità verso gli altri (anche se lontani nel tempo). Con una consapevolezza: la necessità di una riconversione interdisciplinare dell'analisi giuridica e di un approccio non per settori predeterminati, ma “per problemi”, a prescindere dall'aprioristica e scolastica “grande dicotomia” tra diritto privato e diritto pubblico⁵⁶.

⁵³ Cfr. G. AMENDOLA, *La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell'economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020*, in *Dir. giur. agr.*, 1, 2021, p. 1 ss. Definisce la responsabilità estesa «la chiave nella topa», A. PIEROBON, *Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla poscenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali*, in *Azienditalia*, 11, 2020, p. 1785 ss., spec. p. 1786.

⁵⁴ Cfr. A. D'ALOIA, *Economia circolare e diritto*, cit., p. 12.

⁵⁵ Cfr. E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale «sostenibile»*, cit., p. 11 ss.; S. FERILLI et al. (a cura di), *L'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile*, Roma, 2021; F. SCIARRETTA, *Salvaguardia dell'ambiente*, cit., p. 29 ss. Per un limpido quadro della sinergia strategica tra sostenibilità ambientale e digitalizzazione, v. L. FLORIDI, *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*, Milano, 2020.

⁵⁶ In tal senso, M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 4 ss.; v. anche M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare*, cit., p. 25, il cui approccio metodologico è influenzato dalla concezione epistemologica di K.R. POPPER, *Verità, razionalità e accrescimento della conoscenza scientifica*, in Id., *Scienza e filosofia. Problemi e scopi della*

La sostenibilità, riletta alla luce dell'economia circolare, trova nel principio costituzionale di sussidiarietà “orizzontale” (art. 118, comma 4, Cost.) uno spazio istituzionale condiviso tra azioni pubbliche e private convergenti verso il bene comune⁵⁷, con due fondamentali conseguenze: il contratto non è più configurabile come strumento per regolare esclusivamente interessi patrimoniali individuali ed egoistici delle parti⁵⁸; l'interesse ambientale diventa un *limite interno* allo sviluppo economico e, quindi, all'attività d'impresa⁵⁹. In questa prospettiva, che può definirsi come “conformazione ecologica” dell'autonomia negoziale⁶⁰, la “sostenibilità ecologica” assurge a parametro del controllo di meritevolezza degli atti negoziali, in quanto idonei a realizzare una funzione “ecologico-sociale”⁶¹.

scienza, trad. di M. Trincherò, *Nota introduttiva* di R. LANFREDINI, Torino, 1991, p. 184, fondata sull'assunto che nella scienza non esiste alcuna certezza e l'agire scientifico razionale non è orientato alla ricerca della verità assoluta, ma si occupa unicamente di offrire risposte a problemi concreti.

⁵⁷ Spazio che conferma il declino della rigida opposizione tra pubblico e privato (così, M. PENNASILICO, *op. ult. cit.*, p. 24).

⁵⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., p. 325.

⁵⁹ Cfr. M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”*, cit., pp. 291 e 305; Id., *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 27; in linea, S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2018, p. 13.

⁶⁰ Al riguardo, v. già, *supra*, § 2 e nota 29. Sulla nuova stagione della regolazione europea, orientata alla costruzione di un mercato unico sostenibile, che esalta la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale, v. D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile*, cit., p. 195 ss., il quale considera la sostenibilità un obiettivo di conformazione del mercato. Tra gli strumenti di regolazione utili a tale scopo, si annovera, con riguardo al mercato immobiliare, la proposta di revisione della direttiva UE sulla *performance* energetica degli edifici, COM(2021) 802 final del 15 dicembre 2021, in forza della quale il 15 per cento del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere ammodernato e promosso dalla classe energetica G almeno alla classe F entro il 2027 per gli edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali, per poi giungere gradatamente a decarbonizzare il parco immobiliare UE entro il 2050. La revisione propone anche di estendere l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica (APE) agli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o di rinnovo del contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici. È l'ennesimo esempio della conformazione ecologica di istituti di diritto civile, quali la proprietà e il contratto. Sulla sfida della sostenibilità ambientale al crocevia tra proprietà e contratto, v. M. PENNASILICO, *“Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”*, cit., p. 1261 ss.; B. AKKERMANS, *Sustainable Property Law: towards a revaluation of our system of property law*, in *Maastricht Law*, 1, 2020 (disponibile in *maastrichtuniversity.nl*); S. DEMEYERE e V. SAGAERT (eds.), *Contract and Property with an Environmental Perspective*, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2020; R.M. BALLARDINI, J. KAISTO e J. SIMILÄ, *Developing novel property concepts in private law to foster the circular economy*, in *J. Cleaner Prod.*, 2021, p. 1 ss. (disponibile in *sciencedirect.com*).

⁶¹ In tal senso, M. PENNASILICO, *Contratto e promozione*

Si tratta di una prospettiva che, da un lato, induce a ripensare la funzione di mero scambio, quantitativo ed economico, del contratto; dall'altro, mette in discussione l'essenza stessa della categoria contrattuale, intesa per consuetudine come strumento di appropriazione esclusiva di beni e servizi⁶². Si giustifica, pertanto, la proposta del "contratto ecologico", inteso come strumento elettivo di un *New Deal* ambientale, un "dispositivo di alleanza" (tra privati o tra privato e pubblici poteri) preordinato a regolare il concorso di una pluralità di interessi solidali e convergenti intorno al godimento inclusivo delle risorse naturali: un accordo rivolto a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici *ecosostenibili*, ossia a impatto positivo sull'ambiente⁶³.

Si pensi a fenomeni negoziali quali il "partenariato pubblico-privato", per realizzare opere o servizi di utilità sociale e ambientale; gli "appalti verdi", connotati dall'obbligatorietà dei "criteri ambientali minimi" di valutazione; gli "appalti circolari", ancor più destinati a evitare lo spreco delle risorse e la durata dei prodotti; i contratti di rendimento energetico, volti a riqualificare l'efficienza di un sistema energetico, con effetti anche a protezione dei terzi, la cui sfera è incisa dalle vicende contrattuali; le "locazioni verdi", informate alla sostenibilità energetica e ambientale degli immobili locati; gli acquisti in regime di commercio c.d. equo e solidale, caratterizzati da una relazione paritaria tra produttori e consumatori; gli strumenti della finanza sostenibile

dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 249 ss., spec. p. 265 s.; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., pp. 812 ss. e 820; ID., *La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti*, in G. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*, II, Napoli, 2019, p. 781 ss., spec. p. 798 ss.; ID., *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti*, cit., p. 851 ss.

⁶² M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 833 s.; ID., "Proprietà ambientale" e "contratto ecologico", cit., p. 1289.

⁶³ È la tesi prospettata da M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss., e messa a fuoco in ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 287 ss. Tesi che «guarda al contratto come un dispositivo di alleanza tra privati, e tra privato e pubblici poteri, per realizzare impatti positivi sull'ambiente: uno strumento che serve a catalizzare le risorse provenienti dal settore privato nel finanziamento e nella gestione di specifici progetti di impatto ambientale, facendo leva anche sul coinvolgimento delle comunità di utenti e fruitori». Così, in adesione, F. OTTOMBRINO, *Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime riflessioni*, in *Foro nap.*, 2020, p. 389 ss., spec. p. 395, nota 15, il quale osserva, peraltro, che «il perseguimento di tale obiettivo deve fare i conti con l'interesse alla massimizzazione del profitto, che guida le scelte competitive degli operatori sul mercato, e talvolta con l'assenza di adeguati incentivi che rendano l'utilizzo di questi strumenti pienamente efficiente dal punto di vista economico» (p. 394 s.).

(mutui verdi, *green bond*, *benchmark* climatici), che orientano i flussi di capitale privato verso investimenti ecosostenibili⁶⁴.

5. Il "bilanciamento" tra interessi incommensurabili: priorità (e non tirannia) dei valori della vita, salute, dignità umana e integrità ecologica.

Il diffondersi dell'economia circolare e dei suddetti congegni negoziali pone un dilemma di "politica del diritto": se la tutela ambientale sia ancillare allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell'ambiente, al punto da parlarsi non già di "sviluppo sostenibile", inteso come utilizzazione economica dell'ecosistema "compatibile"

⁶⁴ Su queste e altre forme della sempre più complessa fenomenologia negoziale, ispirata alla sostenibilità ambientale, si rinvia, anche per ulteriori indicazioni, a S. LANDINI, *Clauseole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in *Dir. pubbl.*, 2015, p. 611 ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 304 ss.; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 823 ss.; M. MELI, *Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 1, 2016, p. 79 ss.; C. BENANTI, *Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica*, Napoli, 2018; M.G. CAPPIELLO, *Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2018, p. 34 ss.; EAD., *Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente*, *ivi*, 1, 2020, p. 121 ss.; M. RENNA, *Strumenti finanziari e terzo settore*, in *Dir. merc. ass. fin.*, 2018, p. 289 ss.; V. CAPPELLI, *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2019, p. 18 ss.; M. ROBLES, *Finanza di progetto e «sostenibilità» eco-sistemica*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 450 ss.; ID., *Meritevolezza "ambientale" del contratto e transigibilità degli interessi*, Napoli, 2019; G. SCARCHILLO, *Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra l'esperienza italiana e statunitense*, *ivi*, 1, 2019, p. 4 ss.; R. TUCCILLO, *Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2, 2019, p. 189 ss.; F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in *federalismi.it*, 15, 2019, p. 2 ss.; A. LAS CASAS, *Dai diritti di emissione alla finanza green. Le nuove frontiere e i limiti dei modelli privatistici per la tutela dell'ambiente*, in *Teoria crit. regol. soc.*, 21, 2020, p. 129 ss.; F. OTTOMBRINO, *op. cit.*, p. 395 ss.; S. PERSIA, *Profili contrattuali dello sviluppo ecologico: dalle locazioni ai mutui verdi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2020, p. 185 ss.; G. QUINTO, *Le variabili ambientali nella disciplina degli appalti pubblici. Storia di un difficile equilibrio tra tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo economico*, in *ambienteditto.it*, 1, 2020, p. 90 ss.; P. DE GIOIA CARABELLESE e S. DAVINI, *Derivati sostenibili, "green-washing" e tutela legale: dallo "stakeholder" al "green stakeholder"*, *ivi*, 3, 2021, p. 184 ss.; G.F. LICATA, *Public procurement and sustainability: WTO rules, general principles and the practice of states' autonomy*, *ivi*, 2, 2021, p. 235 ss.; A. MITROTTI, *Alle radici "pubblicistiche" degli Energy Performance Contracts (EPC)*, *ivi*, p. 116 ss.

con la conservazione della natura⁶⁵, bensì, in una prospettiva rovesciata, di “protezione sostenibile” per indicare – secondo un’opinione dottrinale⁶⁶ accreditata dal Consiglio di Stato⁶⁷ - l’interesse prioritario o “superprimario” di evitare il sacrificio dell’ambiente naturale fino al limite della sostenibilità economica. Si assicurerebbe, in tal modo, la “non regressione” della soglia giuridica di protezione della natura⁶⁸, salvo casi eccezionali e contingen-

ti di prevalenza dell’esigenza di sviluppo economico, motivati dall’interesse pubblico⁶⁹.

La soluzione del problema non sembra possa ricercarsi nell’equo bilanciamento tra ambiente e sviluppo. Del resto, nel caso di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, il codice dell’ambiente sancisce che «gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione» (art. 3-*quater*, comma 2)⁷⁰. Priorità che significa non già “tirannia” dei valori della salute e dell’ambiente su altri diritti fondamentali della persona (come ha reputato l’ambigua sentenza costituzionale n. 85 del 2013 sul caso Ilva)⁷¹, bensì consapevolezza che,

⁶⁵ È la prospettiva del c.d. “capitalismo naturale”, che considera il sistema ambientale un fattore primario all’interno delle dinamiche produttive, una delle voci principali nel calcolo dei costi e dei profitti del processo di produzione. La natura, in tal modo, assume la forma atomizzata di risorse naturali e di servizi ecosistemici, la cui utilizzazione deve diventare “intelligente”, ossia deve tener conto anche della capacità rigenerativa delle risorse e dei costi che le diverse scelte attinenti a esse comportano, al fine di raggiungere l’efficienza maggiore possibile. È in questa cornice che si tenta di conciliare le istanze di conservazione e di crescita del c.d. “capitale naturale esistente”. Cfr. P. HAWKEN, A. LOVINS e L.H. LOVINS, *Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione industriale*, (1999), ed. it. a cura di G. Bologna, Milano, 2011; sulla valutazione economica dei servizi (agro)ecosistemici e la regolazione di strumenti di mercato utili a remunerare i loro produttori, v. A. DE NUCCIO, *L’incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2020, p. 94 ss. Ma, in senso critico, v. M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *diritticomparati.it*, 9 maggio 2014, p. 1 ss., secondo il quale «parlare di “capitale naturale” significa ammettere che lo scambio di soldi o altri prodotti finanziari associati ai “servizi” degli ecosistemi produrrà profitto. La natura, da luogo di armonia come “madre terra” di tutti gli esseri viventi, compreso l’essere umano, si trasforma in strumento di profitto, in nome della sostenibilità» (p. 6). Sennonché, la natura «non ha ideologie e non si può pensare di salvarla legalizzando in suo nome una nuova ideologia di dominio» (p. 10).

⁶⁶ G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette*, Torino, 1994; ID., *La protezione integrale della natura*, in ID. e P. FIMIANI (a cura di), *Aree naturali protette. Diritto ed economia*, Milano, 2008, p. 1 ss.; ID., *Aree protette vent’anni dopo*, cit., p. 29 ss.; v. anche G. BELLOMO, “Conservazione” vs. “valorizzazione”: il modello italiano, in G. DI PLINIO e P. FIMIANI (a cura di), *op. cit.*, p. 155 ss., spec. p. 176 ss.; G. CAVUTA, *Parchi naturali e protezione sostenibile: il turismo*, *ivi*, p. 129 ss.

⁶⁷ Cons. St., 16 novembre 2004, n. 7472, in *Riv. giur. edil.*, 2005, I, p. 524 ss., con nota di A. MILONE, *La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile*; Cons. St., 15 marzo 2007, n. 1269, in *pluriscedam.utetgiuridica.it*; Cons. St., 5 luglio 2010, n. 4246, in *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, *La valutazione di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile*.

⁶⁸ Sul principio di “non regressione”, v. R.L. LORENZETTI e P. LORENZETTI, *Diritto ambientale*, (2018), *Prologo* di V. RIZZO e L. MEZZASOMA, trad. diretta da L. Mezzasoma, Napoli, 2020, p. 108 ss.; M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica*, in *rivistaaia.it*, 2, 2018, p. 1 ss., spec. p. 37 ss.; L. COLELLA, *Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Dir. giur. agr.*, 2, 2019, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, *Le princi-*

pe de non-régression: un inconnu dans la maison, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2019, p. 4 ss.

⁶⁹ Con riguardo alle attività inerenti all’utilizzazione di beni scarsi di interesse collettivo, e perciò particolarmente “preziosi” (come il suolo e i beni ambientali in genere), G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992, p. 42, segnala che la tendenza «è di considerarle generalmente vietate, salva autorizzazione in presenza di condizioni di compatibilità con l’interesse pubblico, da valutarsi caso per caso a opera dell’amministrazione, e a condizione del pagamento a carico del privato di somme pari all’incidenza sulla collettività della utilizzazione privata del bene».

⁷⁰ Si veda, per un’ampia e puntuale dimostrazione dell’assunto, M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO e S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 161 ss., spec. p. 194 ss.; per un’inquadramento più generale, v. M. BROCCA, *Interessi ambientali e decisioni amministrative. Profili critici e nuove dinamiche*, Torino, 2018, il quale osserva che, «se sul piano metagiuridico si collocano le rivendicazioni per una maggiore visibilità “politica” dell’ambiente, in termini di solenne affermazione ai più elevati livelli normativi come principio fondamentale, valore assoluto e “metro di altri diritti”, il piano positivo vede l’ambiente al centro di un sistema a elevato grado di complessità, instabile, insidioso e produttivo di disfunzioni e inefficienze» (p. 6); R. LEONARDI, *La tutela dell’interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020, spec. p. 54 ss.

⁷¹ Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in *Foro it.*, 2014, I, p. 441 ss., con nota di richiami di R. ROMBOLI, la quale, nel respingere i dubbi di legittimità sollevati dalla magistratura tarantina sul d.l. n. 207/2012 (c.d. decreto “salva Ilva”, convertito con modifiche in legge n. 231 del 2012), ha negato che la rilevanza “primaria” del diritto alla salute e all’ambiente possa tramutarsi in una preminenza gerarchica sugli altri diritti della persona: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali». I diritti fondamentali «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». La Costituzione esigerebbe un bilanciamento continuo tra diritti fondamentali, il cui «punto di equilibrio» deve es-



nell'architettura della Costituzione italiana, la salute, la vita, la dignità umana e l'integrità ecologica⁷² sono valori inviolabili e, come tali, sottratti a ogni compromesso. Pertanto, un inquinamento ambientale dannoso, se non letale, per la salute umana non è giustificabile, nemmeno se accresca il profitto o il numero dei lavoratori di un'impresa⁷³.

| 724

sere valutato «secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». Tuttavia, poiché il processo di risanamento dell'ex Ilva è destinato a protrarsi per molti anni, il diritto alla produzione e al lavoro sarebbe comunque tutelato, mentre quello alla salute e all'ambiente dovrebbe fare i conti con la parzialità e la lentezza degli interventi di risanamento, ciò che ingenera più di un dubbio sulla realizzazione del *ragionevole punto di equilibrio* evocato dalla Corte (v. P. PASCUCCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Working Papers Olympus*, 27, 2013, p. 1 ss., spec. p. 11 s., disponibile in *olympus.uniurb.it*). In realtà, il ragionamento della Corte costituzionale appare «pericoloso e debole» (M. MELI, *Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 1017 ss., spec. p. 1026), in quanto, da un lato, contraddice il precedente orientamento, secondo il quale l'esigenza di tutelare i livelli di produzione e di occupazione è certamente recessiva a fronte della compromissione del limite «assoluto e indefettibile» costituito dalla tollerabilità dell'emissione inquinante per la salute umana e per l'ambiente (Corte cost., 16 marzo 1990, n. 127, in *Giur. cost.*, 1990, p. 718; in linea, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 250, in *cortecostituzionale.it*); dall'altro, «non dirada la nebbia che si addensa intorno al significato di precauzione, prevenzione, valutazione e gestione del rischio», prescindendo dalla «importante evoluzione normativa, con la "Direttiva Seveso III", dei principi europei in materia di sistemi di analisi per la valutazione del rischio ambientale in particolare connesso ai c.d. incidenti rilevanti, che sembrano ampiamente confermare la necessità della prevalenza della valutazione "scientifica" sulla decisione "discrezionale"». Così, G. DI PLINIO, *Ambiente, economia, istituzioni e sviluppo sostenibile. Illustrazione dei contenuti della sessione*, in G. CERRINA FERONI *et al.* (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione*, cit., p. 135 ss., spec. p. 136.

⁷² Tra i principi ecogiuridici emergenti, l'integrità ecologica indica, in relazione a un ecosistema (la cui tutela è contemplata dall'art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), «il mantenimento delle sue capacità autopoietiche (auto-creative) vitali, ossia quelle di organizzarsi, rigenerarsi, riprodursi, sostenersi, adattarsi, svilupparsi ed evolversi nel tempo e in una specifica localizzazione spaziale; dunque, l'integrità rimanda alla salvaguardia del nucleo fondamentale dei processi evolutivi e biogeografici di un sistema ecologico». Così, M. MONTEDURO, *Per una "nuova alleanza" tra diritto ed ecologia*, cit., p. 25, nota 49, ove ulteriore bibliografia, alla quale si aggiunge C. VOIGT, *The principle of sustainable development*, cit., p. 146 ss.; R.E. KIM e K. BOSSELMANN, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in *Rev. eur. community*, 2, 2015, p. 194 ss.

⁷³ Cfr. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, in P. PERLINGIERI *et al.*, *Manuale di diritto civile*, 10^a ed., Napoli, 2021, p. 17. Non è, dunque, ammissibile legittimare, come ha fatto la sentenza n. 85 del 2013, «la prosecuzione da subito di una attività già accertata essere micidiale per la salute di lavoratori e cittadini, a fronte di prescrizioni rivolte per il futuro (entro trentasei mesi) ad una azienda che già in passato le aveva eluse». Così, G. AMENDOLA, *L'inserimento del diritto all'ambiente nella Costituzione all'esame del Senato*, in *Dir. giur. agr.*, 6, 2019, p. 1 ss., spec. p. 6, e già Id., *Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituziona-*

Il Giudice delle leggi, pur confermando, con la sentenza n. 58 del 2018, che il legislatore può agire per salvaguardare la produzione e l'occupazione in settori strategici per l'economia nazionale, riconosce i diritti alla salute e alla vita come valori costituzionali inviolabili⁷⁴, che, a rigore, non potrebbero essere contemperati con interessi incommensurabili, in quanto essenzialmente economici⁷⁵. Nel «bilan-

le ci ripensa?, in *questionegiustizia.it*, 10 aprile 2018; Id., *ILVA: diritto alla salute (e all'ambiente) e diritto al lavoro (ed alla produzione)*, in *industrieambiente.it*, 7 novembre 2019. Reputa che un bilanciamento tra le esigenze dell'impresa e del lavoro, da una parte, e quelle della salute e dell'ambiente, dall'altra, se possibile in condizioni di normalità, qualora si tratti di realtà già fortemente inquinate, e dove dunque le condizioni di vita degli abitanti siano già pericolosamente compromesse, «debba far prevalere, senza se e senza ma, la tutela della vita, della salute e dell'ambiente», G. ARCONZO, *Il decreto legge "ad Ilvam" approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità*, in *Dir. pen. contemp.*, 1, 2013, p. 28 ss., spec. p. 40.

⁷⁴ Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, in *cortecostituzionale.it*, § 3.3. Ciò nonostante, entrambe le sentenze n. 85 del 2013 e n. 58 del 2018 finiscono col negare ogni rilevanza pratica alla qualificazione di «fondamentalità», contenuta nell'art. 32 Cost. e diretta a rafforzare ed elevare la garanzia predisposta per la salute. In tal senso, D. MORANA, *Il diritto fondamentale alla salute nel balancing test: spunti dalla giurisprudenza costituzionale sul caso ILVA*, in M. DI FOLCO e M. MENGOCZI (a cura di), *La salute nelle valutazioni di impatto ambientale*, Napoli, 2020, p. 63 ss., spec. p. 85 ss. Notazioni critiche sull'espansione della tecnica del bilanciamento a scapito delle scelte di «preferenza» già operate dalla Costituzione, esprimono anche R. DE VITO, *La salute, il lavoro, i giudici*, in *questionegiustizia.it*, 24 marzo 2018, il quale giudica fittizia la contrapposizione tra le ragioni dell'economia e quelle dei diritti della persona, «perché già risolta dal legislatore costituente, anche se a volte abbiamo finito per trascurare o rimuovere tale dato», senza comprendere che «un conflitto tra lavoro e salute è solo un artificio creato dall'inerzia della politica»; E. AFFANNATO, *L'ILVA di Taranto dinanzi a un nuovo bilanciamento tra diritti*, in *issirfa.cnr.it*, giugno 2018, la quale, argomentando dall'art. 41, comma 2, Cost., conclude che la tecnica del bilanciamento «non dovrebbe assumere una valenza ideologica dotata di una capacità espansiva praticamente illimitata, persino quando una gradazione di valori o di diritti sia già stata scolpita nel testo costituzionale»; similmente, T. GUARNIER, *Della ponderazione di un "valore primario". Il caso Ilva sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Dir. soc.*, 2, 2018, p. 173 ss., spec. p. 190.

⁷⁵ Basti pensare che «i diritti patrimoniali sono singolari e disponibili, e formano perciò la base della disuguaglianza giuridica; mentre i diritti fondamentali sono universali e indisponibili, e formano la base dell'uguaglianza giuridica». Così, L. FERRAJOLI, *Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis*, Bologna, 2013, p. 68. Dubitano, nel caso di specie, della possibilità di un bilanciamento tra interessi incommensurabili, S.G. SIMONE, *Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente (cronaca di un convegno)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2019, p. 94 ss., spec. p. 97 ss.; M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 41 ss.; Id., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 504 ss. Sulla non comparabilità dei beni umani (*human goods*), in quanto ontologicamente incommensurabili, si v. C.R. SUNSTEIN, *Incommensurability and Valuation in Law*, in *Michigan L. Rev.*, 92, 1993, p. 779 ss., il quale, premesso che il problema della incommensurabilità non comporta pa-



ciamento” tra esigenze economico-finanziarie ed esigenze ecologico-sociali, la diversa connotazione e importanza degli interessi antagonisti impedisce che il *fine* (l’attuazione dei diritti sociali e ambientali della persona) possa essere posto sullo stesso piano del *mezzo* (l’efficienza economica)⁷⁶.

Non sorprende, allora, che l’insufficiente risposta legislativa e istituzionale dello Stato italiano sul caso Ilva sia stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo⁷⁷, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di Taranto e ha condannato lo Stato italiano per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei propri familiari, valorizzando, in applicazione dell’art. 8 della CEDU, anche l’interesse privato alla qualità della vita⁷⁸. Pertanto, «il giusto

ralisi, indeterminatezza o arbitrarietà delle decisioni, conclude che «cost-benefit analysis is obtuse, because it aligns qualitatively distinct goods along a single metric. Instead of cost-benefit analysis [...] what is desirable is a disaggregated picture of the effects of different courses of action, so that officials and citizens can see those effects for themselves» (p. 860 s.).

⁷⁶ Parla, al riguardo, di bilanciamento *ineguale*, M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Dem. dir.*, 1995, p. 560 ss., e in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, II, Padova, 1995, p. 101 ss. L’a., più di recente, dopo aver osservato che la (forse troppo) fortunata tecnica del bilanciamento «tende un po’ in tutto il mondo a diventare una sorta di *Zauberformel*, alla quale si ricorre in mancanza di strategie argomentative più salde», ribadisce che «il bilanciamento dovrebbe farsi fra entità omogenee. Non si dovrebbe bilanciare, dunque, direttamente fra diritti sociali ed esigenze di bilancio, bensì fra diritti sociali e diritti sociali»; qualora ciò «non fosse tecnicamente possibile e si procedesse a bilanciare direttamente le ragioni finanziarie e quelle dei diritti sociali il bilanciamento in questione dovrebbe essere “ineguale”, nel senso che l’efficienza economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni principi di proporzionalità e non-eccessività» (Id., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale*, in *rivistaaic.it*, 3, 2016, p. 1 ss., spec. p. 13; v. anche T. GUARNIER, *Della ponderazione di un “valore primario”*, cit., p. 182 s.).

⁷⁷ Corte EDU, 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, in *archivioldpc.dirittopenaleuomo.org*.

⁷⁸ Conclusione, questa, già spianata dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare con le sentenze 9 dicembre 1994, *Lopez Ostra c. Spagna*, in *hudoc.echr.coe.int*; 19 febbraio 1998, *Guerra e altri c. Italia*, *ivi*; 27 novembre 2007, *Hamer c. Belgio*, *ivi*, secondo la quale «gli imperativi economici e perfino alcuni diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, non dovrebbero vedersi accordare la priorità di fronte a considerazioni riguardanti la tutela dell’ambiente» (§ 79). Eppure, la tutela assicurata dalla Corte avrebbe potuto essere più ampia e incisiva, se la qualità di vittime fosse stata riconosciuta ai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione del diritto fondamentale alla vita, sancito e protetto, come bene primario, dall’art. 2 della Convenzione EDU [v. F. ALBANO *et al.*, *Ambiente e diritti umani nella sentenza Cordella e altri c. Italia: un’occasione mancata*, in *quotidianolegale.it*, 27 novembre 2019; e v. già L. TAFARO, *Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita nel sistema italo-comunitario*, in A.F. URICCHIO (a cura di), *L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”*, Bari, 2014, p.

equilibrio da assicurare tra, da una parte, l’interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall’altra, l’interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato»⁷⁹: affermazione, questa, che comporta la violazione dell’art. 8 della CEDU e smentisce il compromesso raggiunto dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013⁸⁰.

Si tratta, quindi, non già di un malinteso «bilanciamento a senso unico che imponga una aprioristica e assoluta prevalenza»⁸¹, bensì di prendere atto

67 ss., spec. p. 79 ss.]. Del resto, i cittadini di Taranto hanno presentato un secondo ricorso alla Corte EDU per mancata esecuzione della sentenza 24 gennaio 2019 e violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU, quali il diritto alla vita (art. 2), alla pace familiare (art. 3) e a un ricorso effettivo (art. 13). Dal canto suo, il Gip di Taranto, con ordinanza 8 febbraio 2019, in *penalecontemporaneo.it*, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della perdurante situazione di sospensione di provvedimenti urgenti a tutela di diritti fondamentali, secondo la linea evolutiva tracciata dalla citata sentenza n. 58 del 2018 della stessa Corte. Il Giudice delle leggi, peraltro, ha ordinato la restituzione degli atti al Gip tarantino «per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo» (Corte cost., ord., 8 novembre 2019, n. 230, in *giurcost.org*). In argomento, si rinvia a V. CAVANNA, *Il Gip di Taranto solleva una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina c.d. “salva Ilva”*, in *Amb. svil.*, 2019, p. 191 ss.; EAD., *Tutela multilivello di ambiente e salute: il ruolo di Cedu e Unione Europea alla luce del caso dell’Ilva di Taranto*, in *ambienteditto.it*, 4, 2020, p. 1314 ss., spec. p. 1330 ss.; S. ZIRULIA, *Alla Corte costituzionale una nuova questione di legittimità della disciplina c.d. “salva-Ilva”*, in *archivioldpc.dirittopenaleuomo.org*, 14 febbraio 2019; R. BIANCHI, *L’esecuzione delle sentenze delle Corti europee per la tutela dell’ambiente e la salute umana*, in *Amb. svil.*, 2020, p. 401 ss.

⁷⁹ Corte EDU, 24 gennaio 2019, cit., p. 27, § 173.

⁸⁰ Così, M. PENNASILICO, *Emergenza e ambiente*, cit., p. 510. Osserva T. GUARNIER, *Ancora sul caso Ilva... sotto la lente della Corte di Strasburgo*, in *Dir. soc.*, 3, 2018, p. 485 ss., spec. p. 498, che la pronuncia *Cordella* pone inequivocabilmente il nostro Giudice delle leggi «di fronte all’affermazione dell’inadeguatezza del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale per ponderare gli interessi di chi svolge un’attività industriale potenzialmente pericolosa e gli interessi di coloro su cui quell’attività impatta. La valutazione astratta di adeguatezza della sede amministrativa ai fini del bilanciamento viene considerata insufficiente, essendo invece necessario verificarne *concretamente*, alla luce dei dati scientifici, l’efficacia reale in termini di protezione di *tutte* le istanze, gli interessi e i diritti ponderati» (p. 499).

⁸¹ Così, V. CAPPELLI, *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 36, pur riconoscendo la «prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ambiente sulla concorrenza, di cui è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi» (*ivi*, nota 53); su posizioni simili, già S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 370 ss., ove si paventa che, per la plusvalenza assiologica del valore persona, il bilanciamento si trasformi in una «ponderazione a senso unico» (p. 373); e v. anche M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l’introduzione di una disciplina essenziale della tutela*



che, nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione dell'*habitat*, assunti come valore unitario, costituiscono l'idea forte della legalità costituzionale, secondo la quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Indici, questi, di priorità che l'interprete, fedele alla legalità costituzionale, «non può non rispettare, pur nella consapevolezza che le eterogenee vicende concrete esigono un bilanciamento di valori, sul presupposto però che la centralità della persona costituisce principio primario e preminente, non sacrificabile a interessi esclusivamente patrimoniali»⁸². Pertanto, il bilanciamento tra principi costituzionali deve tenere in considerazione il diverso “peso” che hanno tali principi, in coerenza con un concetto fondamentale: prima la tutela e il soddisfacimento dei diritti “incomprimibili”, poi il rispetto degli imperativi economici e dei vincoli finanziari⁸³.

dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, Audizione presso la 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 16 gennaio 2020, in *senato.it*, p. 1 ss., spec. p. 19.

⁸² P. PERLINGIERI, *Produzione, beni e benessere*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 509 ss., spec. p. 512. Osserva E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23 ss., spec. p. 39 s., che l'unico apriori della scienza giuridica, in quanto scienza sociale, «è la persona umana, che rappresenta il valore al quale gli altri valori si commisurano. Il bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile nella dignità umana, la cui tutela non è suscettibile di apprezzamento individuale e deve operare a favore ma anche contro l'interessato». Sul “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali, si veda S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, 2018, p. 89 ss.; EAD., *Sostenibilità dell'ordinamento civile*, cit., p. 10 ss.; F. SCALIA, *Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza*, in *federalismi.it*, 32, 2020, p. 183 ss., spec. p. 208 ss., il quale nota che il contenuto essenziale «dovrebbe costituire un limite invalicabile per l'azione dei poteri pubblici e privati. Invero, la dignità umana, come radice di tutti i diritti fondamentali, non è suscettibile di bilanciamento con nessun diritto fondamentale singolare» (p. 211).

⁸³ Il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati deve comunque garantire «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in *cortecostituzionale.it*), sì che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute» (Corte cost., 16 luglio 1999, n. 309, *ivi*). Eloquente, in proposito, è la sentenza della Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, in *personaemercato.it*, 31 gennaio 2017, con nota di G. VETTORI, *I diritti fondamentali e le esigenze di bilancio*. Il Giudice delle leggi, con riguardo alla questione del rapporto tra l'effettività del diritto allo studio, sotto forma di erogazione dei necessari servizi di assistenza agli studenti disabili, e i vincoli di finanza pubblica, compendiatosi nel principio dell'equilibrio di bilancio *ex art. 81 Cost.*, ha chiarito, in termini perentori, che: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad inci-

Del resto, l'immane emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha insegnato, o forse confermato, che la gerarchia tra i diritti esiste, e può portare a sacrifici pressoché totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla vita e alla salute, che rappresenta il presupposto per l'esercizio e il godimento degli altri diritti⁸⁴, così smentendo, ancor più, l'approccio della Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013⁸⁵. Diversamente, sarebbe lecito chiedersi se non sia proprio l'interesse economico ad essere divenuto “tiranno” rispetto al diritto alla salute e all'ambiente⁸⁶, così

dere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». La Corte valorizza l'art. 38, comma 3, Cost., che deve essere attuato con strumenti idonei, «affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale». Si tratta di un «limite invalicabile» alla stessa discrezionalità del legislatore, posto affinché il diritto allo studio del disabile non sia mai svilito da interessi antagonisti, nel rispetto di una essenziale scala di priorità tra i principi costituzionali.

⁸⁴ Sul punto, cfr. V. CAVANNA, *Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell'emergenza Coronavirus*, in *ambiente-diritto.it*, 4, 2020, p. 1092 ss.; A. CELOTTO, *Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costituzionale dell'emergenza coronavirus*, Modena, 2020, spec. p. 25 ss.; A. D'ALOIA, *Poscritto. Costituzione ed emergenza: verso la fine del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio*, in L. BUSATTA e M. TOMASI (a cura di), *Un diritto per la pandemia*, in *Riv. biodir.*, 1, 2020, p. 13 ss., spec. p. 22; M. DOGLIANI, *Covid 19 e interventi giuridici per arginare il contagio. Quale ruolo ha giocato la teoria dei diritti fondamentali?*, in *Lo Stato*, 15, 2020, p. 431 ss.; R. TREZZA, *Diritto all'istruzione e diritto alla salute: tecniche bilanciatricie nella pandemia*, in P. MACI, E. QUARTA e M. RINALDI (a cura di), *Il mondo della scuola ai tempi del Covid-19*, Roma, 2021, p. 120 ss., spec. p. 138. In effetti, dinanzi al pericolo che minaccia le fondamenta dell'ordinamento, il diritto e la politica, come accade nel periodo bellico, «reagiscono organizzando una risposta istituzionale che riflette la gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza. In altri termini, emergenze e criticità talmente gravi da mettere in pericolo un assetto sociale impongono di disporre in una scala discendente gli interessi; esse, poi, implicano unità e prontezza di decisione e valorizzazione di doveri e responsabilità. [...] Il primo obiettivo diventa quello di garantire la salute e di arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2; ciò comporta una relativizzazione degli altri interessi e valori, comprese le esigenze del mercato o di tenuta dei bilanci (basti porre mente alla sospensione del Patto di stabilità); si irrigidiscono e si accentrano le competenze; diventa superfluo tutto ciò che non è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo». Così, F. FRACCHIA, *Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?*, in *Dir. econ.*, 3, 2019, p. 577 s.

⁸⁵ In tal senso, M. PENNASILICO, *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 48 s.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 514 s.

⁸⁶ Solleva il quesito il GIP Taranto, ord., 8 febbraio 2019, in *penalecontemporaneo.it*, p. 26, il quale, del quale, attesa l'irragionevolezza delle continue proroghe del termine per l'attuazione del piano di risanamento del polo siderurgico tarantino, si chiede ancora: «Nel caso di specie come si può parlare di bilanciamento di diritti, allorquando l'attuazione del Piano è stata prorogata prima al 2017, poi al 2023 e nessuna norma sancisce la definitività di quel termine, già di per sé eccessivo?» (p. 30). Pone in evidenza come l'analisi dell'evoluzione legislativa

svelando il lato debole del bilanciamento, ridotto a un comodo artificio retorico per camuffare come difesa del lavoro un'attività priva di dignità e di sicurezza, ma strumentale ad alimentare ricchezze individuali e posizioni di privilegio⁸⁷.

Pertanto, l'intera vicenda dell'ex Ilva dimostra che non è possibile prescindere, nell'affrontare le questioni sociali, economiche e ambientali, dalla ricerca di un equilibrio "eco-antropo-centrico"⁸⁸,

degli ultimi anni dimostri la funzionalizzazione del diritto del lavoro a obiettivi mercantili, che hanno realizzato una "tirannia dei valori economici", in contrasto con i principi a tutela del lavoro contenuti nella Costituzione, nelle fonti europee e nella Carte dei diritti fondamentali, V. SPEZIALE, *Il "diritto dei valori", la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti europee*, in *costituzionalismo.it*, 3, 2019, II, p. 101 ss.; v. anche C. DE SINNO, *Il principio di precauzione come fondamento dell'azione di tutela civile preventiva dei diritti della persona alla salute e alla salubrità dell'ambiente*, in A. BONOMO, L. TAFARO e A.F. URICCHIO (a cura di), *Le nuove frontiere dell'eco-diritto*, cit., p. 117 ss., spec. p. 130 ss.

⁸⁷ È la critica severa al metodo del bilanciamento formulata da P. FEMIA, in *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco Denozza e Pasquale Femia*, in giustiziansieme.it, 3 luglio 2020, p. 1 ss., spec. p. 11: «proprio là dove le scelte sono tragiche, perché distruttive di valori, e maggiore sarebbe l'esigenza di equilibrio e proporzione che tale metodo vorrebbe prometterci, più cocente è la delusione: non soltanto col bilanciamento non si riduce e talvolta persino si moltiplica l'incontrollabilità razionale del giudizio (poiché nessun bilanciamento ha un solo esito possibile), ma soprattutto si offre a strategie di sopraffazione [...]: un comodo artificio retorico per chiamare 'dignità umana oltre la vita' la difesa di ricchezze individuali e posizioni di privilegio».

⁸⁸ «Tra l'antropocentrismo cieco o dogmatico della modernità occidentale e la sacralizzazione animista della natura, c'è spazio sicuramente per un ecoantropocentrismo. Si può dire che la sopravvivenza stessa dell'umanità, e dunque un umanesimo correttamente inteso, ci condanna a reintrodurre la preoccupazione ecologica al centro della preoccupazione sociale, politica, culturale e spirituale della vita umana»: è la conclusione di S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, (2007), trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2008, p. 122 s., in aperta polemica con la "ecolatria" dei nuovi culti ecologici e la tradizione cristiana che, in Occidente, «non ha favorito un rapporto armonioso tra l'uomo e il suo ambiente vivente e non vivente» (p. 123). Per la necessità di un "umanesimo ecologico" o "ecoumanesimo", v. anche, *supra*, § 2.1. In questa prospettiva, «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di "risorse naturali" da sfruttare, ma di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura: è per questo che la sua tutela non può che realizzarsi attraverso il riconoscimento della natura come soggetto costituzionale insieme all'uomo. È questo il punto cruciale del costituzionalismo contemporaneo come normatività intergenerazionale» (M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, cit., p. 4; v. anche P. MADDALENA, *Recensione a Giuseppe De Marzo, Anatomia di una rivoluzione, Roma 2012*, in *federalismi.it*, 6, 2013, p. 1 ss., spec. p. 3 s.). Si avvia, così, «un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l'"umanesimo" con l'"animismo" di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Natura, danno, soggettività*).

che miri a garantire anche le esigenze delle generazioni future⁸⁹, in linea con il principio di sostenibilità e con gli obiettivi ecologici perseguiti dall'art. 191 TFUE, nella consapevolezza, gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale, che il danno all'ambiente non è altro che un danno (non di rado irreparabile) alla salute umana⁹⁰. In realtà, quando sono in gioco valori fondanti e incompressibili, come accade nella crisi ecologica e sanitaria dell'epoca pandemica, la composizione dei conflitti è nel bilanciamento "diseguale", che istituisce una gerarchia assiologica saldamente ancorata al maggior "peso" intrinseco dei valori esistenziali ed ecologici: dignità, salute, vita, ambiente⁹¹.

Riflessioni in tema di giustizia ecologica, in *cortisupremesalute.it*, 2, 2019, p. 367 ss., spec. p. 384).

⁸⁹ Emblematico, al riguardo, il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ove si sancisce che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». Per la copertura costituzionale dei bisogni vitali delle generazioni future, v. K.S. EKELI, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, in *Ratio Juris*, 3, 2007, p. 378 ss.

⁹⁰ M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 50; similmente, S.G. SIMONE, *Il danno ambientale*, cit., p. 101; C. DE SINNO, *Il principio di precauzione*, cit., p. 122. Questa semplice osservazione vale, da sola, a spazzare via i miti di "grandezza" e di "potenza" dell'attività umana sul corso della natura: il saccheggio dell'ambiente non è la distruzione di un luogo altro da quello nel quale dimoriamo, sì che «l'uomo è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l'intera biosfera». Così, H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Torino, 1990, p. 175, in critica alla «visione riduttiva antropocentrica». Torna alla mente l'ammonizione, perentoria, che Gregory Bateson, circa cinquant'anni fa, consegnava al celebre libro sulla "ecologia della mente": «Stiamo imparando sulla nostra pelle che l'organismo che distrugge il suo ambiente distrugge se stesso» [G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, (1972), trad. di G. Longo e G. Trautteur, Milano, 1980 (ed. 2003), p. 526]. Occorre, dunque, rendersi conto che la salute «è un processo sistemico che include il benessere della natura e del mondo animale (*One Health*, Una salute), quel benessere che lo sviluppo industriale e quello urbano stanno mettendo in crisi» [CONSULTA SCIENTIFICA DEL CORTILE DEI GENTILI, *Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19*, in C. CAPORALE e A. PIRNI (a cura di), *Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19*, Prefazione di G. AMATO, Roma, 2020, p. 15].

⁹¹ Si veda, per es., Corte cost., 6 luglio 1994, n. 304, in *giurcost.org*, ove si afferma che, nell'ipotesi di bilanciamento legislativo tra il diritto costituzionale ai trattamenti sanitari e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica, non v'è dubbio che, se tali esigenze «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all'inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa». Riconosce l'esistenza di ambiti nei quali «il bilanciamento si è ampiamente consolidato in pratiche decisionali che si basano su griglie uniformi, ripetibili e ripetute, e ambiti in cui il bilanciamento non perde un carattere particolaristico e orientato al "caso concreto"», G. PINO,



6. La conversione ecologica dell'esperienza giuridica: il diritto dello sviluppo umano ed ecologico.

728 Si tratta – giova ribadire - non già di una mera “transizione” ecologica, bensì di un’ autentica “conversione” ecologica dell’esperienza giuridica, ispirata al principio di sostenibilità e alla circolarità dell’economia sostenibile (o “*blue economy*”); conversione della quale, a ben guardare, occorre soltanto acquisire piena consapevolezza. In effetti, se l’ambiente è da intendere come il complesso delle condizioni e degli elementi naturali e culturali della nostra vita e del nostro universo, è agevole comprendere che l’ambiente, nel senso di sistema e contesto (naturale o artificiale che sia) nel quale si svolge ogni nostra azione, è immanente all’esperienza giuridica, che ben potrebbe dirsi, nella sua essenza, «esperienza ambientale»⁹².

Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in *Etica & Politica*, 1, 2006, p. 1 ss., spec. p. 38 (disponibile in *units.it*); similmente, E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, cit., p. 33, il quale distingue le ipotesi nelle quali il criterio del bilanciamento è dato dalla gerarchia dei valori, «che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili e nella verifica dei mezzi impiegati a garantirne il rispetto», e le ipotesi dei valori che appaiono pariordinati, «rispetto ai quali il bilanciamento tende ad operare mediante un apprezzamento del caso concreto, condizionato, cioè, dalle circostanze in cui esso è chiamato ad operare». I principi – osserva N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, (2017), in ID., *Diritto civile e ragione*, Milano, 2019, p. 177 ss. - «esigono di essere valutati in un rapporto reciproco di ponderazione o bilanciamento, che può indurre alternativamente ad una loro conciliazione ovvero ad una scelta legata al loro maggior peso o valore, peraltro con esclusivo riferimento alle peculiarità del caso» (p. 180 s.).

⁹² N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., p. 15; coglie l’intrinseca ecologicità dell’esperienza umana (*homo oecologicus*) anche U. MATTEL, *Con Francesco contro la dittatura dell’economia*, in PAPA FRANCESCO, *La dittatura dell’economia*, cit., p. 13 ss., spec. p. 21. Un esempio attuale di conversione ecologica degli istituti civilistici è dato dall’introduzione nel nuovo codice civile cinese, adottato dall’Assemblea nazionale del popolo il 28 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, del c.d. “principio verde”, contenuto nell’art. 9 del Libro I, sulle disposizioni generali (in vigore fin dal 1° ottobre 2017), secondo il quale, nel compimento di qualsivoglia attività di rilevanza civilistica, «i soggetti di diritto devono favorire la conservazione delle risorse e la protezione dell’ambiente ecologico». Principio che, in attuazione dell’art. 26 della Costituzione del 1982, si specifica, all’interno del Libro II sui diritti reali, negli artt. 286, 326 e 346, ai sensi dei quali gli atti, rispettivamente, del condominio, dell’usufruttuario e dell’usuuario di un fondo destinato a costruzione devono rispettare la conservazione delle risorse e la protezione dell’ambiente ecologico; nonché nel Libro III, dedicato ai contratti, ove si prescrive, al terzo comma dell’art. 509, che, nell’esecuzione di un contratto, «le parti devono evitare lo spreco di risorse, l’inquinamento ambientale o il danno ecologico», mentre gli artt. 558 e 625 impongono l’obbligo di recuperare e

Con una conseguenza conclusiva: non più un diritto dell’ambiente, che si limita a contemperare la protezione e la qualità dell’ambiente con i livelli di

riciclare i beni usati, e l’art. 619, che disciplina la consegna della cosa compravenduta, prescrive di adottare le modalità di imballaggio che consentano di conservare le risorse e proteggere l’ambiente ecologico; e, infine, nel Libro VII, intitolato alla responsabilità da fatto illecito, ove si accoglie, nel Titolo VII (artt. 1229-1235), la disciplina della responsabilità per danno da inquinamento ambientale e danno ecologico, e s’introducono le previsioni sul risarcimento punitivo per responsabilità ambientale e sulla responsabilità del ripristino ecologico. Su tale conformazione ecologica, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a M. PENNASILICO, *Il “contratto ecologico” tra Italia e Cina*, cit., spec. §§ 7 e 8; per una traduzione completa del codice, v. O. DILIBERTO, D. DURSÌ e A. MASÌ (a cura di), *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, trad. di M. Huang, *Introduzione* di D. XU, Pisa, 2021.

Altrettanto significativa è la svolta del *Code civil* francese, che ha accolto dapprima (l. n. 1087 del 2016) un regime di risarcimento del danno ecologico (artt. 1246-1252), inteso come «atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement» (art. 1247), e poi (l. n. 486 del 2019) l’obbligo per le imprese di tenere conto delle implicazioni sociali e ambientali delle proprie attività (art. 1833, comma 2), in tal modo convertendosi in un “codice per l’ambiente”. Cfr. M. HAUTEREAU-BOUTONNET, *Le Code civil, un code pour l’environnement*, Paris, 2021, secondo la quale il legislatore, non accontentandosi di riformare il diritto della responsabilità civile e il diritto delle società, ha accordato all’ambiente un nuovo stato nel codice civile, quello di «choses à protéger». La conformazione ecologica dei rapporti di diritto civile trova, ancora, eloquenti riscontri, in Brasile, nel *Código de Proteção e Defesa do Consumidor* del 1990 e nel *Código Civil* del 2002, nonché nel nuovo *Código Civil y Comercial* argentino del 2014. Il primo dichiara abusiva, tra l’altro, la pubblicità che non rispetti i valori ambientali (art. 37, § 2) e nulle le clausole abusive che violino o favoriscano la violazione di norme ambientali (art. 51, n. XIV); il secondo stabilisce che il diritto di proprietà «deve essere esercitato in conformità ai suoi scopi economici e sociali, in modo che siano preservati, secondo le disposizioni della legge speciale, flora, fauna, bellezze naturali, equilibrio ecologico e patrimonio storico e artistico, e sia evitato l’inquinamento dell’aria e delle acque» (art. 1228, § 1). Quanto al terzo, l’art. 14 CCyC, in conformità alla Costituzione del 1994, che prevede principalmente agli artt. 41 e 43 i *derechos de incidencia colectiva*, vieta l’esercizio abusivo dei diritti individuali, quando possa danneggiare l’ambiente e, in generale, i diritti di incidenza collettiva; l’art. 240 CCyC, a sua volta, pone espressamente limiti di sostenibilità ambientale all’esercizio dei diritti individuali sui beni, mentre l’art. 1094 CCyC stabilisce che le norme sui rapporti di consumo «devono essere applicate e interpretate in conformità con il principio di protezione del consumatore e di accesso al consumo sostenibile», inteso, quest’ultimo, come parte essenziale dello sviluppo sostenibile. In Italia, l’interesse ambientale, che già incide sul codice del consumo (v. artt. 6, lett. d, 30, comma 1, e 136, comma 3, d.lg. n. 206 del 2005), trova ingresso anche nel codice civile, con riguardo sia alle «informazioni attinenti all’ambiente», che gli amministratori possono inserire nella relazione sulla gestione societaria sotto forma di indicatori non finanziari (art. 2428, comma 2, come introdotto dal d.lg. n. 32 del 2007), sia alla «sostenibilità ambientale» della zona nella quale è ubicato il condominio (art. 1135, comma 3, come aggiunto dalla l. n. 220 del 2012).

produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non possiede metodi, tecniche e strumenti suoi propri⁹³, ma un “diritto dello sviluppo umano ed ecologico”, fondato sul superamento sia dell’opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, sul recupero della simbiosi o armonia tra uomo e natura, sul ruolo non più marginale della giustizia distributiva ed ecologica⁹⁴, su nuovi principi costituzionali (sovranità alimentare, diritto al cibo, qualificazione delle risorse naturali come “beni comuni”, tutela prioritaria degli ecosistemi e della biodiversità)⁹⁵. Un diritto che escluda il neutro bilanciamento equponderale tra ambiente e sviluppo, e si trasfonda in regole che pongano l’interesse ambientale non più come *mero limite* (esterno o interno) alle operazioni negoziali degli attori pubblici e privati, ma come *fattore trainante* dello sviluppo economico circolare, dell’innovazione tecnologica⁹⁶ e del miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente⁹⁷.

⁹³ La consapevolezza che l’analisi “ecologica” del diritto è non già un aspetto specifico del diritto dell’ambiente, bensì un modo di essere di tutti gli altri settori del sistema ordinamentale, «potrebbe determinare in un lontano futuro l’esaurimento di questa disciplina come studio di un settore specifico del diritto, perché lo studio dell’ambiente diventerà semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici»: preconizza un simile esito, G. ROSSI, *L’evoluzione del diritto dell’ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2015, p. 2 ss., spec. p. 7.

⁹⁴ Cfr. U. MATTEI, *Ideologie e tecniche per la ricodificazione del diritto privato*, in *Cardozo Electr. L. Bull.*, 1, 2019, p. 1 ss., il quale riflette sull’impatto globale di una ricodificazione del diritto privato, «che faccia della giustizia ecologica intergenerazionale e dei beni comuni il proprio architrave portante, costringendo la scienza giuridica a diventare finalmente parte della soluzione e non del problema» (p. 3); v. anche ID., *L’innesto della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza e beni comuni fra legge e diritto*, in *Quest. giust.*, 1, 2020, p. 53 ss. In questa linea, V. CALDERAI, *Note sul valore delle “cose di origine umana”*, in *Cardozo Electr. L. Bull.*, 1, 2019, p. 1 ss., la quale raccoglie l’invito a ripensare, dal punto di vista della giustizia distributiva, gli istituti fondamentali del diritto privato: «da dispositivi di estrazione di capitale dai beni comuni a strumenti di trasformazione del capitale in beni comuni» (p. 1).

⁹⁵ Cfr. M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, cit., p. 4. Del resto, già nel regolamento 2000/2493/CE, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, si legge all’art. 2 che per sviluppo sostenibile s’intende «il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future».

⁹⁶ Attenta analisi è svolta, in questa linea, da A. FARÌ, *Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2020, p. 91 ss.

⁹⁷ Così, M. PENNASILICO, *Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti*, cit., p. 854; ID., *La “sostenibilità ambientale”*, cit., p. 58 s.; ID., *Emergenza e ambiente*, cit., p. 525 s., nonché gli autori citati, *supra*, nella nota 30. In questa prospettiva, la sostenibilità ambientale «non equivale più alla semplice conservazione delle risorse esistenti in natura, ma si realizza

attraverso la rigenerazione e il riutilizzo dei prodotti» (F. SCIARRETTA, *Salvaguardia dell’ambiente*, cit., p. 12). Nel modello dell’economia circolare, «la tutela ambientale non è più intesa come un vincolo, ma diviene volano di sviluppo economico, riflettendosi anche sulle normative europee degli appalti pubblici» (p. 13). Considera l’ambiente come «un vero e proprio driver dello sviluppo economico e istituzionale», che caratterizza il modello dell’economia circolare, G. TEMPESTA, *Eco-design: profili normativi*, cit., p. 685; di «una nuova linea di sviluppo in cui l’ambiente non costituisce più un costo ma un vero e proprio driver del business e dello sviluppo», discorre F. DE LEONARDIS, *L’uso strategico della contrattazione pubblica*, cit., p. 88. La stessa Consob, nel contesto specifico della “finanza sostenibile”, ha posto in evidenza che le tematiche ESG (*Environmental, Social, Governance*) «sono divenute, sempre più di frequente, driver per la distribuzione di prodotti/servizi di investimento» (CONSOB, *Richiamo di attenzione n. 1/20 del 12-3-2020*, in *consob.it*, p. 1).